STUDIO NOTAI ASSOCIATI RICCI & RADAELLI

Via Montebello n. 27 - 20121 Milano | Tel. 02-65.99.282 Fax 02-29.00.37.05 info@studioricciradaelli.it - www.studioricciradaelli.it



Repertorio n. 10.679

Raccolta n.6.300

CONVENZIONE RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN VIALE LOMBARDIA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio. 25 febbraio 2021

In Monza, in piazza Trento e Trieste n. 1.

Avanti a me **Avv. Alessandra Radaelli**, **Notaio** in Milano, con studio ivi alla via Montebello n. 27, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

- GNONI Alberto, nato a Milano il 28 luglio 1963, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, che interviene al presente atto in rappresentanza del "COMUNE DI MONZA", con sede in Monza (MB), piazza Trento e Trieste n. 1, codice fiscale 02030880153, nella sua qualità di "Dirigente del Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio" tale nominato in forza di Decreto del Sindaco in data 24 febbraio 2020 n. 1 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A", autorizzato al presente atto in forza dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) nonché dell'art. 51 del Vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale in data 16 febbraio 2021, n. 34, esecutiva, che, unitamente ai relativi allegati, si allega al presente atto sotto la lettera "B" in copia conforme (di seguito denominato "COMUNE");
- BURGARELLA Giuseppe, nato a Francoforte (Germania), il 21 ottobre 1981,
- CASATI Stefano, nato a Cittadella (PD), il 15 aprile 1989, entrambi domiciliati presso la sede sociale, nella loro qualità di procuratori della società di diritto italiano con socio unico **"ALDI IMMOBILIARE S.R.L."**, con sede in Bolzano, Via Cassa Di Risparmio n. 18, con capitale sociale di Euro 2.010.000,00 (duemilionidiecimila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bolzano con il codice fiscale e numero di iscrizione: 02535960211, ed iscritta al R.E.A. con il numero BZ 185777,

congiuntamente muniti degli occorrenti poteri in forza della procura a rogito del Notaio di Wels (A) Dr. Gerhard Nothegger, in data 22 gennaio 2018 n. 5665 di rep., depositata in atti del Notaio Laura Testini di Bolzano, in data 30 gennaio 2018, repertorio n. 20.794/9.685, debitamente iscritta presso il competente Registro delle Imprese;

che interviene al presente atto in qualità di proprietaria, di seguito denominata "ATTUATORE"

Detti Comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo,

PREMESSO QUANTO SEGUE

- il sopraindicato intervenuto "Attuatore" dichiara di avere la piena disponibilità delle aree site in Comune di **Monza**, censite al Catasto Terreni del Comune di Monza (MB) come segue:
- foglio 52, mappale 157, SEMINATIVO cl. 1, Ha. 0.72.70 (Are settantadue Centiare settanta), Reddito Dominicale Euro 46,93 (quarantasei e novantatré centesimi), Reddito Agrario Euro 45,06 (quarantacinque e sei

REGISTRATO A

MILANO - DP I II 05 marzo 2021 al n. 18268 serie 1T Euro 355,00 centesimi);

- foglio 52, mappale 159, SEMINATIVO cl. 1, Ha. 0.02.50 (Are due Centiare cinquanta), Reddito Dominicale Euro 1,61 (uno e sessantuno centesimi), Reddito Agrario Euro 1,55 (uno e cinquantacinque centesimi).

foglio 52, mappale 189 ENTE URBANO, Ha. 0.10.00 (Are dieci) ed al Catasto Fabbricati del Comune di Monza (MB) come segue:

- foglio 52, mappale 189 Via Della Taccona n. 2, categoria F1, mq. 981.

Confini a corpo in contorno:

mappali, 41, 159, 178, 189, 157, 155, Via della Taccona, mappali 45, 44, 39, 65 e via Monte Albenza.

Il tutto salvo errori e come meglio in fatto;

(d'ora in poi anche congiuntamente denominate l'"Area di Intervento") e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, in forza di atto di compravendita in data 18 febbraio 2021, in mia autentica, repertorio n. 10635 (I autentica) e repertorio n. 10636/6275 (II autentica), in corso di registrazione in quanto nei termini;

- l'intera Area di Intervento ha una superficie catastale pari a metri quadrati 8.520,00 (ottomilacinquecentoventi) e superficie reale pari a mq 8.628,32 (ottomilaseicentoventotto virgola trentadue) come da rilievo allegato all'istanza di Permesso di Costruire;
- nel vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 6 febbraio 2017 l'Area di Intervento è classificata come Area D1 "Aree per attività economiche" disciplinata all'articolo 20 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole, il tutto come risulta dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Monza, in data 9 marzo 2020, protocollo del Comune n. 48484, cl. 6.1, fasc. 1/2020 del 10 marzo 2020, ed in data 4 gennaio 2021 n. 177/20, che in copia conforme all'originale si allegano in unica fascicolazione al presente atto sotto la lettera "C".
- sull'Area di Intervento non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione di quanto previsto dal PGT o che lo subordino ad autorizzazioni di altre autorità;
- secondo quanto previsto dal PGT l'intervento edilizio che prevede la realizzazione di una nuova media struttura di vendita di superficie lorda di pavimento pari a mq 1.693,98 (milleseicentonovantatré virgola novantotto) e superficie di vendita pari a mq 1.092,59 (millenovantadue virgola cinquantanove), si può attuare, ai sensi dell'art. 8 comma 7 delle NT del PdR, con Permesso di Costruire convenzionato;
- che per l'utilizzazione a scopo edificatorio dell'area "D" è stato presentato dall'Attuatore una istanza di Permesso di Costruire (PdC) 122rich/2019 in data 25 ottobre 2019 prot. n. 191468, successivamente integrata; l'istanza di PdC presentata è conforme al vigente P.G.T.;
- il progetto edilizio prevede una SIp commerciale totale di mq 1.693,98 (milleseicentonovantatré virgola novantotto), che costituisce il limite massimo dell'intervento secondo la presente Convenzione, inferiore alla massima ammissibile pari a mq 6.039,82 (seimilatrentanove virgola ot-

tantadue).

- l'istanza di Permesso di costruire ha conseguito il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio come risulta da verbale in data 10 dicembre 2020;

VISTI

- la deliberazione della Giunta Comunale in data 16 febbraio 2021, n. 34, esecutiva, con la quale veniva approvata la presente bozza di Convenzione attuativa del Permesso di Costruire convenzionato;
- l'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001;
- la L.R. n. 12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi indicato come il "Codice");

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SE-GUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. L'Attuatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- 1. Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante della Convenzione.
- 2. L'Attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, dell'Area di Intervento oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dall'Attuatore con la presente Convenzione si trasferiscono agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
- 3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dall'Attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie, in sostituzione o ad integrazione.
- 4. La sottoscrizione della Convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune, allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.
- 5. Gli allegati alla presente Convenzione sono costituiti dalle seguenti tavole grafiche che qui si richiamano in quanto presentate a corredo del Permesso di costruire, indicate con Titolo elaborato, quali risultano essere gli ultimi presentati e depositati in Comune:
- tav. R01 Estratto mappa PGT prot. 99410 del 27 giugno 2020
- tav. A. 03.06 verifiche planivolumetriche prot. 195897 del 15 dicembre 2020
- tav. A. 01.07 planimetria generale di progetto prot. 195897 del 15 dicembre 2020
- tav. A. 02.03 pianta piano terra, copertura, prospetti e sezioni di progetto prot. 173805 del 9 novembre 2020
- tav. A. 05.02 pianta piano terra (arredata) prot. 173745 del 9 novem-

bre 2020

Fotoinserimento planimetria di progetto prot. 7479 del 13 gennaio 2020 tav. 01 rev. 03 centro civico (planimetria pianta di progetto) prot. 185310 del 27 novembre 2020

Stima delle opere relative al centro civico prot. 185310 del 27 novembre 2020

Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione su aree asservite prot. 185310 del 27 novembre 2020.

ART. 3 - TITOLI ABILITATIVI E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

- 1. L' Attuatore si obbliga:
- a stipulare la Convenzione entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di approvazione della bozza di Convenzione, attuativa del Permesso di Costruire convenzionato, da parte della Giunta Comunale;
- ad iniziare i lavori edilizi della parte privata entro 12 (dodici) mesi dal rilascio dei relativi titoli abilitativi;
- ad ultimare le opere edilizie della parte privata, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, entro 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, salvo eventuali proroghe ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.;
- a presentare i progetti relativi alle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 10 entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente atto;
- ad ultimare le opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 10 sulle aree asservite prima della richiesta di agibilità dell'edificio privato.
- 2. In ogni caso, fermo restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella Convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 4 (quattro) anni dall'esecutività della delibera di approvazione della presente Convenzione.

ART. 4 - ASSERVIMENTO DI AREE

- 1. L'Attuatore costituisce a favore del Comune, servitù ad uso pubblico dell'area adibita a parcheggio e a verde per metri quadrati 2.955,86 (duemilanovecentocinquantacinque virgola ottantasei) catastalmente individuata a parte del mappale 157 del foglio 52, evidenziata con perimetro di colore GIALLO nelle tavole A.03.06 e A.01.07 prot. 195897 del 15 dicembre 2020 qui allegate in unica fascicolazione al presente atto sotto la lettera "D";
- 2. L'asservimento delle aree come sopra individuate, avviene, in forma gratuita a favore del Comune e si perfeziona a tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione.
- 3. L' Attuatore si impegna, prima della fine dei lavori, ad addivenire, a propria cura e spese, al frazionamento e all'identificazione catastale delle aree come sopra asservite.
- 4. Il Comune di Monza verrà immesso nel possesso delle aree asservite una volta collaudate favorevolmente le opere di urbanizzazione non a scomputo di cui al successivo art. 10.1 che l'Attuatore è obbligato ad eseguire sulle aree medesime.
- 5. La manutenzione delle aree asservite rimarrà in perpetuo a carico dell'operatore che, in caso di alienazione, anche parziale, dell'edificio privato è obbligato a riportare detta clausola negli atti di vendita.
- 6. L'Attuatore garantisce che le aree come sopra asservite all'uso pubblico sono di sua piena proprietà e nella sua piena ed esclusiva disponibilità e che le medesime sono libere da pesi, ipoteche, servitù, oneri e trascri-

zioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura.

ART. 5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

- 1. L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria è determinato con la presente Convenzione in applicazione delle tariffe vigenti al momento dell'approvazione della presente Convenzione (deliberazione comunale n. 44 del 9 aprile 2018), come risultanti dal seguente calcolo:
- importo oneri di urbanizzazione primaria:

SLP = mg 1.693,98 * €/mg 124,98 = € 211.713,62.

L'importo totale degli oneri di urbanizzazione primaria, risulta pertanto pari ad Euro 211.713,62 (duecentoundicisettecentotredici virgola sessantadue).

- 2. L'Attuatore si impegna pertanto a corrispondere l'importo pari agli oneri di urbanizzazione primaria, come sopra determinati in € 211.713,62 (duecentoundicisettecentotredici virgola sessantadue);
- 3. Le modalità di corresponsione dell'importo dovuto sono stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 9 aprile 2018.

ART. 6 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

- 1. L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria è determinato con la presente Convenzione in applicazione delle tariffe vigenti al momento dell'approvazione della presente Convenzione (deliberazione comunale n. 44 del 9 aprile 2018), come risultanti dal seguente calcolo:
- importo oneri di urbanizzazione secondaria:

SLP= mq 1.693,98 * €/mq 84,85 = € 143.734,20.

L'importo totale degli oneri di urbanizzazione secondaria, risulta pari ad € 143.734,20 (centoquarantatremilasettecentotrentaquattro virgola venti).

- 2. L'Attuatore si impegna pertanto a corrispondere l'importo pari agli oneri di urbanizzazione secondaria, come sopra determinati in € 143.734,20 (centoquarantatremilasettecentotrentaquattro virgola venti).
- 3. Le modalità di corresponsione dell'importo dovuto sono stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 9 aprile 2018.

ART. 7 - CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

- 1. L'Attuatore si impegna a corrispondere la quota commisurata al contributo di costo di costruzione che è stata determinata in € 110.604,84 (centodiecimilaseicentoquattro virgola ottantantaquattro) e sarà puntualmente verificata prima del rilascio del Permesso di Costruire.
- 2. Detta quota verrà corrisposta nei modi e nelle forme di legge nonché dalle deliberazioni comunali in materia.

ART. 8 - MONETIZZAZIONE STANDARD

1. Ai sensi dell'art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del vigente PGT, la dotazione di aree a servizi dovuta viene quantificata come seque:

Superficie lorda di pavimento in progetto pari a mq 1.693,98 (millesei-centonovantatré virgola novantotto);

- area da monetizzare pari al 100% della SLP (MSV < 1500 mq) = mq 1.693,98.
- 2. L'area asservita ad uso pubblico è pari a mq 2.955,86 (duemilanove-centocinquantacinque virgola ottantasei), superficie parcheggio pari a mq 862,50 (ottocentosessantadue virgola cinquanta), superficie spazi di manovra e area a verde pari a mq 2.093,36 (duemilanovantatré virgola trentasei).

3. L'area asservita è pertanto superiore alla superficie dovuta in cessione ed assolve il fabbisogno di aree a servizi generato dall'intervento.

ART. 9 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO REALIZZAZIONE OPERE PER LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO CIVICO E VERDE ATTREZZATO DI QUARTIERE

- 1. L'Attuatore, entro il termine di validità della presente Convenzione, si impegna a realizzare:
- un centro civico con annesso parcheggio e relativa recinzione, su area di proprietà del Comune di Monza. Le caratteristiche del centro civico e sono indicativamente individuate negli elaborati citati al precedente art. 2, quali ultimi presentati a corredo della richiesta di Permesso di Costruire;
- un'area destinata a verde attrezzato di quartiere.

L'importo delle opere viene stimato in € 324.545,85 (trecentoventiquat-tromilacinquecentoquarantacinquemila virgola ottantacinque) compreso oneri della sicurezza, IVA esclusa.

2. Il Comune di Monza, ferma l'obbligazione economica contratta dall'Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione, si riserva di individuare un'area idonea per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui al punto 1 e comunicare all'Attuatore, entro sei (6) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, tramite PEC, propria volontà circa la realizzazione delle stesse.

L'Attuatore si impegna pertanto a presentare entro i successivi 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla predetta comunicazione, il Progetto di Fattibilità delle opere pubbliche di cui al punto 1 al fine della valutazione da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Nel caso in cui il Comune di Monza riterrà di non inoltrare detta formale comunicazione entro il predetto termine o nel caso in cui non ritenesse meritevole di approvazione il Progetto di Fattibilità ("PDF") presentato dall'Attuatore, l'obbligazione dello stesso Attuatore circa la realizzazione delle opere pubbliche di cui al punto 1, verrà definitivamente meno e lo stesso dovrà corrispondere al Comune di Monza entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei sei (6) mesi, l'importo di € 324.545,85 (trecentoventiquattromilacinquecentoquarantacinque virgola ottantacinque) pari al costo di costruzione stimato delle opere pubbliche sopra individuate.

In alternativa a quanto sopra l'Attuatore si impegna a realizzare altre opere pubbliche che il Comune potrà indicare, sempre entro il predetto termine di sei (6) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, con comunicazione inviata tramite PEC. Tali opere, da realizzare in alternativa al centro civico, dovranno essere in ogni caso di importo equivalente all'importo previsto al comma 1 del presente articolo 9 per la realizzazione del centro civico. Nel caso in cui il Comune di Monza riterrà di non inoltrare detta formale comunicazione, l'Attuatore dovrà corrispondere al Comune di Monza entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei sei (6) mesi, l'importo di € 324.545,85 (trecentoventiquattromilacinquecentoquarantacinque virgola ottantacinque).

Per la progettazione e realizzazione delle opere si fa riferimento alle tempistiche individuate per la realizzazione del centro civico.

4. Nel caso in cui il Comune di Monza esprima la volontà di realizzare le opere pubbliche di cui al punto 1 o, in alternativa, al punto 3, l'Attuatore

si impegna a presentare il progetto definitivo delle stesse entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta approvazione del PDF e il relativo progetto esecutivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo.

- 5. In seguito alla approvazione del progetto esecutivo l'Attuatore si impegna a realizzare e ultimare le opere pubbliche di cui al punto 1 o, in alternativa, al punto 3, entro i successivi 12 (dodici) mesi.
- 6. Per la realizzazione delle predette opere pubbliche, trova applicazione l'art. 20 del D.Lqs. 50/2016 e s.m.i.
- 7. Conseguentemente l'Attuatore si impegna, a propria cura e spese, a:
- presentare, prima dell'inizio dei lavori, i contratti di appalto stipulati con gli affidatari dei lavori, che dovranno richiamare il possesso di idonee polizze di Responsabilità Civile per danni a terzi, con un massimale adeguato;
- presentare, prima dell'inizio dei lavori, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte di tutti i soggetti affidatari dei lavori;
- cedere a titolo gratuito al Comune le opere pubbliche realizzate.
- 8. Le parti danno altresì atto che l'importo indicato ai precedenti punti 1 e 3 è da intendersi indicativo e non vincolante, rimanendo in capo all'Attuatore l'obbligo di procedere alla realizzazione delle opere pubbliche sopra individuate in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da assicurare.

ART. 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE NON A SCOMPUTO ONERI

1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 9, l'Attuatore, o i suoi aventi causa, si impegna ad eseguire, le opere di urbanizzazione non a scomputo oneri che consistono nella realizzazione, nell'area asservita all'uso pubblico antistante alla media struttura di vendita in progetto, di un parcheggio e di un'area a verde così come identificati negli elaborati grafici allegati alla richiesta di Permesso di Costruire e citati al precedente art. 2.

L'importo delle opere di urbanizzazione viene stimato in € 227.243,29 (duecentoventisettemiladuecentoquarantatre virgola ventinove) escluso oneri della sicurezza ed IVA.

2. L'Attuatore, come sopra rappresentato, si impegna ad eseguire tali opere e a consegnarle all'amministrazione entro la fine dei lavori della parte privata.

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite dall'Attuatore, a propria cura e spese, e sotto il controllo del servizio comunale competente.

Per le opere di cui al precedente punto 1, qualificabili come opere di urbanizzazione direttamente funzionali all'intervento privato, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, trova applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del Codice, l'articolo 16, comma 2-bis del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001; fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

- 3. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dell'Attuatore.
- 4. Le spese tecniche per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui al presente articolo sono a carico dell'Attuatore o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
- 5. La potenzialità minima dei servizi verrà definita con gli enti fornitori in base alle caratteristiche dimensionali dell'intervento ed in base al numero degli utenti previsti. Ogni maggiore richiesta, finalizzata a consegnare l'opera completa in ogni sua parte e che si rendesse necessaria nel futuro, è comunque a carico del soggetto Attuatore o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.

Tutte le opere relative a servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).

Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia ed alle istruzioni del Ministero dell'ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di legge.

6. Le parti danno altresì atto che l'importo indicato al precedente punto 1 è da intendersi indicativo e non vincolante, rimanendo in capo all'Attuatore l'obbligo di procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione non a scomputo in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da assicurare.

Il Comune di Monza non si farà carico di eventuali oneri aggiuntivi in relazione alla esecuzione delle opere.

I progetti dovranno essere comprensivi di tutta la documentazione utile e necessaria all'acquisizione dei pareri preventivi di competenza (VVF, ATS, Brianzacque, ecc.).

7. In caso di ritardo nella presentazione dei progetti o nell'ultimazione delle opere di urbanizzazione non a scomputo di cui al precedente punto 1, rispetto ai termini previsti, si procederà all'applicazione di una penale giornaliera quantificata nella misura dello 0,6% (zero virgola sei per cento) del relativo importo stimato dei lavori.

Il persistente ritardo rispetto ai termini stabiliti, o nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori, si configura grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del C.C. ed il Comune potrà procedere all'escussione delle garanzie prestate di cui al successivo art. 15 punto 1.

ART. 11 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Relativamente alle opere individuate ai precedenti articoli 9 (opere di realizzazione del centro civico e verde attrezzato o opera pubblica indicata in alternativa dalla Amministrazione Comunale di Monza) e 10 (opere di urbanizzazione non a scomputo), l'Attuatore si impegna, a propria

cura e spese, a:

- Progettare (progetto definitivo/esecutivo), con oneri a suo carico, gli interventi previsti, ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
- Ottenere propedeuticamente alla esecuzione delle opere, tutti i permessi e/o autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.
- Assumere l'onere relativo a tutte le attività tecniche / professionali necessarie all'esecuzione dei lavori, all'agibilità dell'immobile e funzionali al collaudo delle opere stesse (Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, Collaudo, pratiche catastali, pratiche certificazione energetica, deposito sismico, allacciamenti, ecc.) e spese accessorie.
- Provvedere alla realizzazione a regola d'arte, nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle opere autorizzate, secondo i rispettivi cronoprogrammi esecutivi che saranno approvati / assentiti, salvo imprevisti e/o eventi e cause di forza maggiore.
- 2. L'Attuatore è inoltre obbligato, anche per il tramite della Pubblica Amministrazione, ad acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia, così come previsto dall'art. 22 del "Codice etico" del Comune di Monza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29 novembre 2012, esecutiva in data 17 dicembre 2012.
- 3. L'Attuatore si impegna a comunicare all'Ente l'acquisizione della certificazione e dichiara di aderire all'art. 17 dello stesso "Codice Etico" in merito alla segnalazione di condotte eventuali illecite.

ART.12 - COLLAUDO CENTRO CIVICO E AREA A VERDE ATTREZZATO

- 1. Con riferimento alle opere di realizzazione del centro civico o di opera alternativa indicata dall'Amministrazione Comunale di cui al precedente art. 9, è prevista la nomina del Collaudatore tecnico / amministrativo in corso d'opera che verrà incaricato dal Comune, con onere a carico dell'Attuatore, nonché la nomina, con onere a carico dell'Attuatore, (prima dell'inizio dei lavori inerenti le strutture) del collaudatore statico, che potrà coincidere con il collaudatore tecnico / amministrativo;
- 2. Il Certificato di collaudo dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. A tal riguardo l'Attuatore si impegna a fornire al collaudatore individuato, tutta la documentazione necessaria (Contabilità lavori, as built, certificazione e dichiarazioni di conformità impianti, collaudi funzionali, ecc.) con congruo anticipo e comunque non oltre la data di ultimazione dei lavori.

ART. 13 COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE NON A SCOMPU-TO ONERI

- 1. Con riferimento alle opere di urbanizzazione non a scomputo oneri di cui al precedente art. 10 è prevista la nomina del Collaudatore tecnico / amministrativo in corso d'opera che verrà incaricato dal Comune, con onere a carico dell'Attuatore;
- 2. La conclusione effettiva dei lavori delle opere di urbanizzazione non a scomputo di cui al precedente art. 10, deve essere attestata con comunicazione del Direttore dei lavori e inoltrata al Comune. Contestualmente

dovrà essere inoltrata la comunicazione di fine lavori e Segnalazione Certificata di Agibilità relativa alle opere private.

- 3. Il certificato di collaudo delle opere di cui al precedente art. 10 dovrà essere predisposto dal collaudatore incaricato entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta consegna al Comune di tutte le certificazioni degli impianti nonché della documentazione, propedeutica al collaudo, che deve essere predisposta dalla direzione lavori;
- 4. Trascorso infruttuosamente il termine stabilito per la predisposizione del certificato di collaudo, l'Attuatore potrà procedere alla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART.14 - VIGILANZA SULL' ESECUZIONE DELLE OPERE

- 1. All'ufficio tecnico comunale competente spetta la vigilanza durante l'esecuzione dei lavori delle opere, nonché il potere di impartire prescrizioni e direttive, vincolanti per l'Attuatore, non in contrasto con i titoli abilitativi, fermo restando che detta vigilanza e detto potere non costituiscono assunzione di direzione dei lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale e che tutte le inerenti responsabilità restano a carico dell'Attuatore e dei Tecnici da esso incaricati.
- 2. Per l'esecuzione di opere su strada, l'attuatore, a propria cura e spese, dovrà richiedere ed ottenere specifica autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico al competente Servizio Comunale.
- 3. Tutte le aree di proprietà comunale sulle quali è prevista l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente Convenzione, dovranno essere preventivamente e formalmente consegnate all'Attuatore da parte del competente Servizio Comunale.

ART.15 - GARANZIE FIDEJUSSORIE

- 1. L'Attuatore o i suoi aventi causa, a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli adempimenti di cui ai precedenti artt. 9 e 10 presenta, all'atto della stipula della presente Convenzione:
- fidejussione emessa dalla BNL in data 24 febbraio 2021 Polizza numero 094700000056852, il cui importo è pari a \in 405.682,35 (quattrocentocinquemilaseicentoottantadue virgola trentacinque), corrispondente al 100% (cento per cento) al costo delle opere da eseguire, maggiorato del 25% (venticinque per cento) corrispondente all'IVA (10% dieci per cento) e al presumibile costo tecnico amministrativo / accessorio (15% quindici per cento).
- fidejussione emessa dalla BNL in data 24 febbraio 2021 Polizza numero 094700000056853, il cui importo è pari a € 284.054,15 (duecentoottantaquattromilacinquantaquattro virgola quindici), corrispondente al 100% (cento per cento) al costo delle opere da eseguire, maggiorato del 25% (venticinque per cento) corrispondente all'IVA (10% dieci per cento) e al presumibile costo tecnico amministrativo / accessorio (15% quindici per cento).
- 2. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo punto, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Le garanzie dovranno essere conformi alla normativa in materia di cauzione prevista dalla legislazione sui Contratti Pubblici (art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016).

- 3. Le garanzie potranno essere proporzionalmente ridotte su richiesta dell'Attuatore a seguito dell'approvazione del collaudo di lotti funzionali e autonomi e della conseguente consegna progressiva delle opere al Comune.
- 4. Le garanzie saranno completamente svincolate, per la quota residuale, a seguito dell'approvazione, da parte del Comune, del Certificato finale di Collaudo delle opere.

ART. 16 - IMPEGNI DI NATURA SOCIALE RIVOLTI ALLA CITTADI-NANZA

L'Attuatore, a decorrere dalla data di apertura del punto vendita, si impegna ad attuare le misure di carattere sociale a sostegno della cittadinanza, con la partecipazione della Protezione Civile e della stessa amministrazione comunale, come definite e regolate nell'allegato Protocollo d'Intesa al presente atto sotto la lettera "E". L'amministrazione comunale prende atto ed accetta che ALDI potrà attuare gli impegni di natura sociale di cui al presente articolo anche a mezzo di società controllate o collegate.

ART. 17 INTERVENTI DI BONIFICA

Sull'Area di Intervento, qualora emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica e ripristino ambientale, l'Attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese, senza possibilità di scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi secondo le modalità e le procedure precisate dal Titolo V della parte quarta del D.Lqs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

ART.18 - TERMINI PER LA STIPULA

La stipula in atto pubblico della presente Convenzione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione della sua bozza da parte della Giunta Comunale.

ART. 19 - SPESE E BENEFICI FISCALI

- 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione saranno a totale carico dell'Attuatore; all'uopo vengono richieste le agevolazioni fiscali previste dalla legge.
- 2. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto sono state fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

ART. 20 - LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge 12 luglio 2011 n. 106 e al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'applicazione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

ART. 22 - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando

strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO: LTA S.r.l.; P.IVA: 14243311009;

Via/Piazza: Via della Conciliazione 10;

CAP: 00193; Comune: Roma;

Nominativo del DPO: Luigi Recupero.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente l'art. 21 - Controversie.

* * *

Le Parti consentono il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Quanto allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo.

Omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane dai Comparenti.

Richiesto io Notaio,

ho ricevuto e letto il presente atto alle parti le quali, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono alle ore sedici.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, consta il presente atto di otto fogli ed occupa venticinque pagine.

FIRMATO:

ALBERTO GNONI GIUSEPPE BURGARELLA STEFANO CASATI ALESSANDRA RADAELLI (SIGILLO) Il Sindaco

DECRETO DEL SINDACO N.



27 FEB. 2020 41652 3.4

1 del 24.02.20

CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267, ARCH. ALBERTO GNONI

IL SINDACO

Premesso che, con deliberazione n. 14 del 4 febbraio 2020, la Giunta Comunale ha definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente individuando, con decorrenza 1 marzo 2020, un Settore denominato "Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio", cui risultano affidate le seguenti funzioni:

- · Pianificazione territoriale
- Sistema informativo territoriale
- Tutela e valorizzazione del paesaggio
- Attuazione Piano dei Servizi e convenzioni urbanistiche
- Programma Opere Pubbliche e monitoraggio
- Parchi locali di interesse comunale e sovracomunale
- Sportelio Unico Edilizia
- Sportello Unico Attività Produttive:
 - Commercio e attività produttive primarie, secondarie e terziarie
- Housing sociale
- Patrimonio e Logistica
- Espropriazioni aree per opere e lavori pubblici
- Sicurezza sul lavoro
- ENTI VIGILATI
 - Parco Valle Lambro

Visti:

L'art. 50, comma 10, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (nel seguito, per brevità D.Lgs. n. 267/2000), che affida al Sindaco la competenza di attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110

Il Sindaco

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557 Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969





del citato decreto, dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti presso l'Amministrazione comunale:

l'art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco";

Richiamato il paragrafo 9 del "Documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione" (nel seguito, per brevità, "P.C.O.") aggiornato, in ultimo, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 324 del 16 novembre 2017 e di Consiglio Comunale n. 13 del 14 marzo 2016, in merito al conferimento degli incarichi dirigenziali;

Atteso che l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nel seguito, per brevità D.Lgs. n. 165/2001), prevede che: "Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile";

Considerato l'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro afferente all'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto negoziale "Regioni - Autonomie locali" (nel seguito, per brevità, C.C.N.L.), del 10 aprile 1996, come sostituito dall'art. 13 del successivo C.C.N.L. 23 dicembre 1999 ed integrato dall'art. 10 del C.C.N.L. 22 febbraio 2006;

Richiamato l'art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, secondo cui "[omissis] Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, [omissis] sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata



II Sindaco

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557 Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Il Sindaco



agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni [omissis]";

Visti:

- l'art. 33, comma 1, lettere s) e t), del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Monza Area Dirigenza, prot.
 gen. n. 22652/2013;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19 febbraio 2013, con la quale sono state definite le fasce di retribuzione di posizione dirigenziale del Comune di Monza;
- i criteri generali di organizzazione degli uffici e dei servizi assunti dal Consiglio Comunale con proprio provvedimento deliberativo n. 105 del 26 ottobre 1998, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000;
- i contenuti del P.C.O.;

Visto il contratto di lavoro sottoscritto tra l'Amministrazione comunale e l'arch. Alberto Gnoni, depositato agli atti dell'Ufficio "Selezione e gestione contrattuale Risorse Umane";

Evidenziato che il suddetto contratto di lavoro precisa che "L'incaricato è chiamato ad attemperare agli obblighi e a svolgere le funzioni indicati nel decreto sindacale di conferimento dell'incarico dirigenziale e nel presente contratto di lavoro. Eventuali modifiche a suddetto incarico, che potranno essere disposte nel tempo dal Sindaco per il miglior perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale, non sono soggette ad accettazione da parte dell'incaricato e possono anche comportare aumento o diminuzione della retribuzione di posizione di cui al successivo art. 4., lettera c), in funzione delle risultanze dell'applicazione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali vigente nell'Ente e/o della rideterminazione delle fasce retributive collegate alle posizioni dirigenziali.

La prestazione lavorativa dovrà essere resa in osservanza della legge, dei regolamenti e degli atti espressi dagli organi politici del Comune (Consiglio, Giunta, Sindaco, Assessori di riferimento), raccordandosi con il Segretario e Direttore Generale, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze.";

Ritenuto di conferire al dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, arch. Alberto Gnoni, in considerazione dei titoli culturali e

Il Sindaco

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557 Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Il Sindaco



delle esperienze maturate, l'incarico di Dirigente responsabile del settore "Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio", con decorrenza 1 marzo 2020 e sino al trentesimo giorno successivo la scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in tale periodo di *prorogatio*, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che, come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 3 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una selezione per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato mediante contratto ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura di una posizione dirigenziale in dotazione organica, il trattamento economico annuale omnicomprensivo previsto per l'incarico è composto dalle seguenti voci retributive:

- a) stipendio tabellare iniziale lordo annuo, comprensivo del rateo di 13.ma mensilità, come previsto dal C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali -Area II- Dirigenza, attualmente pari a € 43.310,93;
- b) indennità di vacanza contrattuale lorda annua, comprensiva del rateo di 13.ma mensilità (qualora prevista), attualmente pari a € 314,73;
- c) retribuzione lorda annua di posizione, comprensiva del rateo di 13.ma mensilità, € 32.753,40, corrispondente alla fascia A come individuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19 febbraio 2013;
- d) retribuzione lorda annua di risultato, di importo variabile e determinata sulla base della consistenza annua del Fondo per la contrattazione di secondo livello dell'area della dirigenza e del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali adottato dall'Ente.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 752 del 9 novembre 2010 avente ad oggetto "Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del Testo unico Sicurezza sul lavoro d.lgs. n 81 del 2008" con la quale vengono individuati quali "datori di lavoro" i Dirigenti preposti ad ogni Settore in cui è articolatala struttura del Comune di Monza;

Visti gli artt. 50, comma 1, e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché l'art. 19, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Tanto ritenuto e premesso;

Il Sindaco

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557 Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969





DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi in questa sede integralmente richiamate e trasfuse:

- 1. di conferire al Dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, arch. Alberto Gnoni, in considerazione dei titoli culturali e delle esperienze maturate, l'incarico di Dirigente responsabile del Settore "Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio", con decorrenza 1 marzo 2020 e sino al trentesimo giorno successivo la scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata in tale periodo di prorogatio, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- 2. che il presente incarico integri il contratto di lavoro sottoscritto tra l'Amministrazione comunale e l'arch. Alberto Gnoni depositato agli atti dell'Ufficio "Selezione e Gestione contrattuale Risorse Umane";
- 3. di dare atto che l'incarico dirigenziale conferito con il presente provvedimento può essere revocato ai sensi degli artt. 109, comma 1, e 110, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 22, comma 3, del C.C.N.L.- Comparto Regioni e Autonomie locali Area II Dirigenza del 23 dicembre 1999 e nei casi previsti da altre norme di legge e contratto;
- 4. di disporre che sia fatto obbligo al Dirigente destinatario del presente atto di conferimento, di osservare le disposizioni dallo stesso recate, come, parimenti, all'ossequio delle medesime prescrizioni siano tenuti tutti i soggetti, interni ed esterni all'amministrazione, che, a qualsiasi titolo, risultino interessati dagli effetti giuridici del presente provvedimento;
- 5. di dare atto che il trattamento economico annuale omnicomprensivo previsto per l'incarico è composto dalle seguenti voci retributive:
 - stipendio tabellare iniziale lordo annuo, comprensivo del rateo di 13.ma mensilità, come previsto dal C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali -Area II- Dirigenza, attualmente pari a € 43.310,93;
 - indennità di vacanza contrattuale lorda annua, comprensiva del rateo di 13.ma
 mensilità (qualora prevista), attualmente pari a € 314,73;

Il Sindaco







- retribuzione lorda annua di posizione, comprensiva del rateo di 13.ma mensilità, € 32.753,40, corrispondente alla fascia A come individuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19 febbraio 2013; tale retribuzione di posizione potrà subire variazioni in funzione delle risultanze dell'applicazione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali vigente nell'Ente e/o della rideterminazione delle fasce retributive collegate alle posizioni dirigenziali;
- retribuzione lorda annua di risultato, di importo variabile e determinata sulla base della consistenza annua del Fondo per la contrattazione di secondo livello dell'area della dirigenza e del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali adottato dall'Ente;
- 6. di dare atto che la retribuzione di posizione sopra indicata è da considerarsi onnicomprensiva, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Monza, lì 27 febbraio 2020

Dario Allevi

Alberto Gnoni

COMUNE DI MONZA

Copia conforme ell'originale

aanaita s

SETTORE GOVERNO DEV TERRITOR

SUAP, SE, PAYRIMONIO Arch Alberto Gnoni

ALLEGATO " 3 " AL N. 10.679/6.300 REP.



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 16/02/2021

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI Numero proposta: 39

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN VIALE LOMBARDIA - PROPRIETA' DEI SIGNORI CUSUMAI, LANCRO', MERZAGORA PIATTI, STACCHINI, GENGHINI

L'anno 2021 il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 10:30 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente*	Assente
1	ALLEVI DARIO	SINDACO	P	
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	С	
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	Р	**
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	Р	
5	DI ORESTE ANNA MARIA	ASSESSORE	P	
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	С	
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	Р	
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	Р	**
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	C	**
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	C	
			10	0

^{*}P = Presente in aula

Assume la Presidenza il Sindaco: Dario Allevi

Assiste il Vice Segretario: Paola Brambilla, presente in collegamento da

remoto

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

C = Presente in collegamento da remoto

A = Assente



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall'Assessore SASSOLI MARTINA concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 16/02/2021

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE Dario Allevi IL VICE SEGRETARIO GENERALE Paola Brambilla





21000 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO 21201 - SERVIZIO EDILIZIA

21201 - SERVIZIO EDILIZIA Responsabile: BONATO SABRINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN VIALE LOMBARDIA - PROPRIETA' DEI SIGNORI CUSUMAI, LANCRO', MERZAGORA PIATTI, STACCHINI, GENGHINI.

Premesso che:

- il Piano di Governo del Territorio vigente è stato definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2017, con avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017;
- I signori:

PATRIZIA LANCRO', nata a Monza, il 06 ottobre 1950;
ROSA ALBA LANCRO', nata a Monza, il 08 settembre 1944;
ANNAMARIA LANCRO', nata a Trezzo Sull'Adda, il 01 luglio 1952;
ANNA MARIA GENGHINI, nata a Sesto San Giovanni, il 06 luglio 1935;
EMANUELA STACCHINI, nata a Firenze, il 01 ottobre1971;
FABIO STACCHINI, nato a Firenze, il 23 novembre 1969;
FRANCA CUSMAI, nata a Vico Del Gargano (FO), il 24 luglio 1949;
COSTANZA MERZAGORA PIATTI nata a Milano l'8 febbraio 1966;
CRISTINA MERZAGORA PIATTI nata a nata a Milano l'8 febbraio 1966;
in qualità di proprietari esclusivi dell'area situata nel Comune di Monza, in viale Lombardia, catastalmente individuata al foglio n. 52 mappali 157, 159 e 46, in data 25.10.2019 prot. n. 191468 hanno presentato istanza di Permesso di Costruire 122rich/2019 per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale (media struttura di vendita);

 l'immobile sopra identificato è inserito nel vigente Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio in area D1 "aree per attività economiche" non perimetrata, disciplinata dall'art. 20



- delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole con destinazioni di cui alle categorie funzionali produttive/terziariodirezionali e terziario-commerciali;
- i Soggetti attuatori intendono effettuare un intervento di nuova costruzione a destinazione commerciale (media struttura di vendita) con superficie lorda di pavimento pari a mq 1.693,98 inferiore alla superficie lorda di pavimento ammessa pari a mq 6.038,82 e superficie di vendita pari a mq 1.092,59;
- il progetto edilizio presentato è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti ed è attuabile attraverso Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell'art. 8 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole in quanto la superficie di vendita prevista è superiore a mq 800,00 ed inferiore a mq 1.500,00;

Dato atto che:

 i soggetti attuatori, a seguito della sottoscrizione dell'allegata bozza di convenzione e in conformità alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 9.04.2018 e alla deliberazione di Giunta comunale n. 559 del 11.10.2012, dovranno corrispondere al Comune di Monza i seguenti importi relativi al contributo di costruzione:

oneri di urbanizzazione primaria	€ 211.713,62
oneri di urbanizzazione secondaria	€ 143.734,20
contributo di costruzione	€ 110.604,84
per un totale complessivo pari a	€ 466.052,66

 in conformità all'art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio, è inoltre previsto l'asservimento all'uso pubblico di un'area di superficie pari a mq 2.955,86, superiore alla superficie da destinare a standard generata dall'intervento, per la realizzazione di un parcheggio e di un'area destinata a verde per un importo totale pari a € 227.243,29 escluso oneri della sicurezza e IVA, senza previsione di scomputo dagli oneri di urbanizzazione;

Dato atto altresì che:

- i Soggetti Attuatori si sono impegnati, a titolo di contributo aggiuntivo, ad eseguire opere di urbanizzazione consistenti nella realizzazione, su area di proprietà del Comune di Monza, di un centro civico con annesso parcheggio e relativa recinzione e di un'area destinata a verde attrezzato di quartiere per un importo complessivo pari a € 324.545,85, o un'opera di pari valore individuata dall'Amministrazione comunale;
- come previsto dall'art. 9 dell'allegato schema di convenzione, entro sei mesi dalla stipula, l'Amministrazione comunale si riserva di individuare un'area pubblica idonea ad accogliere le opere pubbliche sopra individuate e di comunicare ai Soggetti



attuatori la propria definitiva volontà di procedere alla realizzazione delle stesse;

 in assenza di formale comunicazione entro il termine stabilito, i Soggetti attuatori, come previsto dallo schema di convenzione, dovranno corrispondere al Comune di Monza l'importo di € 324.545,85 pari al costo di costruzione delle opere;

Preso atto che l'istanza di Permesso di costruire ha conseguito il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio come risulta da verbale in data 10.12.2020;

Considerato l'interesse pubblico relativo alla realizzazione a carico del Soggetto Attuatore delle opere di urbanizzazione sopra citate; Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: COMUNE DI MONZA - SETTORE SERVIZI SOCIALI - DR.SSA LUCIA NEGRETTI .

Visto il Testo Unico per l'Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; Vista la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

Visto il Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2017, con avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017; Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO EDILIZIA come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;



Su proposta di: ASSESSORE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

Di approvare l'allegato schema di convenzione e i suoi allegati, per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione a destinazione commerciale (media struttura di vendita) presentato con richiesta di Permesso di costruire 122RICH/2019 del 25.10.2019 prot. n. 191468 dai sig.ri PATRIZIA LANCRO', ROSA ALBA LANCRO', ANNAMARIA LANCRO', ANNA MARIA GENGHINI, EMANUELA STACCHINI, FABIO STACCHINI, FRANCA CUSMAI, COSTANZA MERZAGORA PIATTI, CRISTINA MERZAGORA PIATTI, in qualità di proprietari esclusivi dell'immobile sito a Monza in viale Lombardia, catastalmente identificato al foglio n. 52 mappali 157, 159 e 46;

di dare atto che il Protocollo di Intesa citato all'art. 16 dello schema di convenzione, verrà sottoscritto dalle parti preliminarmente alla stipula della convenzione;

Di autorizzare il Dirigente del Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio del Settore Servizi al Territorio ad apportare in sede di stipula le modifiche non sostanziali che dovessero risultare utili e necessarie alla sottoscrizione della convenzione:

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



CONVENZIONE RELATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN VIALE LOMBARDIA.

- -GENGHINI Anna Maria nata a Sesto San Giovanni (MI) il 26 Luglio 1935, residente in Alba (CN), viale Cherasca n 38, codice fiscale GNG NMR 35L66 1690F, di cittadinanza italiana
- -LANCRO' Annamaria Giuseppina, nata a Trezzo Sull'Adda (MI) il 12 Ottobre 1929, residente in Monza (MB), via Monte San Gabriele n. 1, codice Fiscale LNC NMR 29R52 L411T, di cittadinanza italiana;
- -LANCRO' Maria Patrizia, nata a Monza (MB) il 26 ottobre 1950, residente In Milano, via della Guastalla n. 15, codice fiscale LNC MPT 50R66 F704Z, di cittadinanza italiana;
- -LANCRO' Rosa Alba, nata a Monza (MB) il 28 settembre 1944, residente in Milano, via Ponte Vetero n.10, codice fiscale LNC RLB 44P68 F704M, di Cittadinanza italiana;
- -MERZAGORA PIATTI Costanza, nata a Milano l' 8 febbraio 1966, ivi Residente in Corso Giuseppe Garibaldi n. 22, codice fiscale MRZ CTN 66B48 F205Y, cittadinanza italiana;
- -MERZAGORA PIATTI Cristina, nata a Milano l' 8 febbraio 1966, ivi residente In via Carlo Ravizza n. 7/A, codice fiscale MRZ CST 66B48 F205C, di Cittadinanza italiana;
- -STACCHINI Emanuela, nata a Firenze l' 1 ottobre 1971, residente in Rimini, via Tonale n. 27, codice fiscale STR MNL 71R41 D612D, di cittadinanza italiana;
- -STACCHINI Fabio, nato a Firenze il 23 novembre 1969, residente in Tenna (TN), via Pontara n.38, codice fiscale STC FBA 69S23 D612G, di Cittadinanza italiana;
- -CUSMAI FRANCA, nata a Vico Del Gargano (FO), il 24 luglio 1949;

che intervengono al presente atto in qualità di proprietari, di seguito denominati: "ATTUATORE"



Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono quanto segue:

PREMESSO QUANTO SEGUE

- il sopraindicato intervenuto Proprietario dichiara di avere la piena disponibilità delle aree di cui ai mappali: 157 (centocinquantasette); 159 (centocinquanta nove); 46 (quarantasei) del Foglio 52 (d'ora in poi anche congiuntamente denominati l'"Area di Intervento") e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
- quanto alle sorelle Annamaria, Rosa Alba e Maria Patrizia Lancrò, in ragione di due diciottesimi ciascuna, mediante successione in morte di Goffredo Lancrò, giusta dichiarazione di successione n. 34/357 in data 14.2.1995 e dichiarazione n. 19/355 in data 16 gennaio 1995;
- quanto ai fratelli Fabio ed Emanuela Stacchini, in ragione di tre diciottesimi complessivamente, giusta atti di donazione per atti Notaio Rosa Menale di Rimini, rispettivamente in data 8.11.2004 Rep. 194931/14797 e 1311/2003 Rep. 188707/14236;
- quanto alle sorelle Cristina e Costanza Merzagora Piatti, in ragione di tre diciottesimi ciascuna, a seguito di atto di divisione ereditaria a rogito Notaio Daniela De Simone di Milano in data 20 maggio 2005 Rep. 21231/3599.
- quanto alla Signora Anna Maria Genghini, in ragione di tre diciottesimi, giusto atto di acquisto
- quanto a f.lli Cusmai rappresentati da Cusmai Franca giusta Procura Notaio Alberto Paleari del 08.01.2015 rep 87633, Decreto di Trasferimento Tribunale di Monza registrato il 08.04.1986 n 2527
- l'intera Area di Intervento ha una superficie catastale pari a metri quadrati 8.520,00 (ottomilacinquecentoventi) e superficie reale pari a mq 8.628,32 (ottomilaseicentoventotto virgola trentadue) come da rilievo allegato all'istanza di Permesso di Costruire,
- sull'Area di Intervento non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione di quanto previsto dal PGT o che lo subordino ad autorizzazioni di altre autorità;



- secondo quanto previsto dal PGT l'intervento edilizio che prevede la realizzazione di una nuova media struttura di vendita di superficie lorda di pavimento pari a mg 1.693,98 e superficie di vendita pari a mg 1.092,59, si può attuare, ai sensi dell'art. 8 comma 7 delle NT del PdR, con Permesso di Costruire convenzionato:
- che per l'utilizzazione a scopo edificatorio dell'area "D" è stato presentato dall'Attuatore una istanza di Permesso di Costruire (PdC) 122rich/2019 in data 25.10.2019 prot. n. 191468, successivamente integrata; l'istanza di PdC presentata è conforme al vigente P.G.T.;
- il progetto edilizio prevede una SIp commerciale totale di mg 1.693,98, che costituisce il limite massimo dell'intervento secondo la presente Convenzione, inferiore alla massima ammissibile pari a mg 6.039,82.
- · l'istanza di Permesso di costruire ha conseguito il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio come risulta da verbale in data 10.12.2020;

VISTI

- la deliberazione della Giunta Comunale in data, esecutiva, con la quale veniva approvata la bozza di Convenzione attuativa del Permesso di Costruire convenzionato:
- l'art. 28-bis del D.P.R. n. 380/2001;
- la L.R. n.12 dell'11 marzo 2005 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi indicato come il "Codice");

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. L'Attuatore si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per esso vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- 1. Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante della Convenzione.
- 2. L'Attuatore è obbligato in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve, pertanto, intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, dell'Area di Intervento oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dall'Attuatore con la presente Convenzione si trasferiscono agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
- 3. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dall'Attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie, in sostituzione o ad integrazione.
- 4. La sottoscrizione della Convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima, con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli



atti del Comune, allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

5. Gli allegati alla presente Convenzione sono costituiti dalle seguenti tavole grafiche che qui si richiamano in quanto presentate a corredo del Permesso di costruire, indicate con Titolo elaborato, quali risultano essere gli ultimi presentati e depositati in Comune:

TAV R-01 - Planimetria generale di progetto;

TAV R-01 - Estratto mappa;

TAV A-01 - Planimetria generale area standard;

TAV A-02 - Planimetria di progetto;

TAV A-02.03 - Pianta piano terra, coperture, prospetti e sezioni di progetto

TAV A-05-02 - Pianta piano terra arredata

TAV A-03.05 - Verifiche planivolumetriche

- Fotoinserimento

Stima delle opere relative al Centro Civico;

Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione su aree asservite;

ART. 3 - TITOLI ABILITATIVI E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. L'Attuatore si obbliga:

- a stipulare la Convenzione entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di approvazione della bozza di Convenzione, attuativa del Permesso di Costruire convenzionato, da parte della Giunta Comunale:
- ad iniziare i lavori edilizi della parte privata entro 12 (dodici) mesi dal rilascio dei relativi titoli abilitativi;
- ad ultimare le opere edilizie della parte privata, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità, entro 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, salvo eventuali proroghe ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.;
- a presentare i progetti relativi alle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 10 entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente atto;
- ad ultimare le opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 10 sulle aree asservite prima della richiesta di agibilità dell'edificio privato;
- 2. In ogni caso, fermo restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella Convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 4 (quattro) anni dall'esecutività della delibera di approvazione della presente Convenzione.

ART. 4 - ASSERVIMENTO DI AREE

1.L'Attuatore si obbliga a costituire a favore del Comune, servitù ad uso pubblico dell'area adibita a parcheggio e a verde per metri quadrati 2.955,86 catastalmente individuata a parte del mappale 157 del foglio 52., evidenziata con perimetro di colore GIALLO nella Tavola A.03.06 qui allegata sotto la lettera "A."; 2. L'asservimento delle aree come sopra individuate, avviene, in forma gratuita a favore del Comune e si perfeziona a tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione.



- 3. L' Attuatore si impegna, prima della fine dei lavori, ad addivenire, a propria cura e spese, al frazionamento e all'identificazione catastale delle aree come sopra asservite.
- 4. Il Comune di Monza verrà immesso nel possesso delle aree asservite una volta collaudate favorevolmente le opere di urbanizzazione non a scomputo di cui al successivo art. 10.1 che l'Attuatore è obbligato ad eseguire sulle aree medesime.
- 5. La manutenzione delle aree asservite rimarrà in perpetuo a carico dell'operatore che, in caso di alienazione, anche parziale, dell'edificio privato è obbligato a riportare detta clausola negli atti di vendita.
- 6. L'Attuatore garantisce che le aree come sopra asservite all'uso pubblico sono di sua piena proprietà e nella sua piena ed esclusiva disponibilità e che le medesime sono libere da pesi, ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura.

ART. 5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

- 1. L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria è determinato con la presente Convenzione in applicazione delle tariffe vigenti al momento dell'approvazione della presente Convenzione (deliberazione comunale n. 44 del 9 aprile 2018), come risultanti dal seguente calcolo:
- importo oneri di urbanizzazione primaria:

SLP= mq 1.693,98 * €/mq 124,98 = € 211.713,62

L'importo totale degli oneri di urbanizzazione primaria, risulta pertanto pari ad Euro 211.713,62 (duecentoundicisettecentotredici virgola sessantadue);

- 2. L'Attuatore si impegna pertanto a corrispondere l'importo pari agli oneri di urbanizzazione primaria, come sopra determinati in € 211.713,62 (duecentoundicisettecentotredici virgola sessantadue);
- 3. Le modalità di corresponsione dell'importo dovuto sono stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 9 aprile 2018.

ART. 6 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

- 1. L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria è determinato con la presente Convenzione in applicazione delle tariffe vigenti al momento dell'approvazione della presente Convenzione (deliberazione comunale n. 44 del 9 aprile 2018), come risultanti dal seguente calcolo:
- importo oneri di urbanizzazione secondaria: SLP= mq 1.693,98 * €/mq 84,85 = € 143.734,20

L'importo totale degli oneri di urbanizzazione secondaria, risulta pari ad € 143.734,20 (centoquarantatremilasettecentotrentaquattro virgola venti);

2. L'Attuatore si impegna pertanto a corrispondere l'importo pari agli oneri di



urbanizzazione secondaria, come sopra determinati in € 143.734,20 (centoquarantatremilasettecentotrentaquattro virgola venti);

3. Le modalità di corresponsione dell'importo dovuto sono stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 9 aprile 2018.

ART. 7 - CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE

- 1. L'Attuatore si impegna a corrispondere la quota commisurata al contributo di costo di costruzione che è stata determinata in € 110.604,84 (centodiecimilaseicentoquattro virgola ottantantaquattro) e sarà puntualmente verificata prima del rilascio del Permesso di Costruire.
- 2. Detta quota verrà corrisposta nei modi e nelle forme di legge nonché dalle deliberazioni comunali in materia.

ART. 8 - MONETIZZAZIONE STANDARD

1. Ai sensi dell'art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del vigente PGT, la dotazione di aree a servizi dovuta viene quantificata come segue;

Superficie lorda di pavimento in progetto pari a mg 1.693,98

area da monetizzare pari al 100% della SLP (MSV < 1500 mg) = mg 1.693,98

- 2. L'area asservita ad uso pubblico è pari a mq 2.955,86 (superficie parcheggio pari a mq. 862,50, superficie spazi di manovra e area a verde pari a mq. 2.093,36).
- 3. L'area asservita è pertanto superiore alla superficie dovuta in cessione ed assolve il fabbisogno di aree a servizi generato dall'intervento.

ART. 9 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO REALIZZAZIONE OPERE PER LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO CIVICO E VERDE ATTREZZATO DI QUARTIERE

- 1. L'Attuatore, entro il termine di validità della presente Convenzione, si impegna a realizzare:
- un centro civico con annesso parcheggio e relativa recinzione, su area di proprietà del Comune di Monza. Le caratteristiche del centro civico sono indicativamente individuate nella planimetria allegata e nella relativa stima dei costi (computo metrico estimativo).
- un'area destinata a verde attrezzato di guartiere.

L'importo delle opere viene stimato in € 324.545,85 (trecentoventiquattromilacinquecentoquarantacinquemila virgola ottantacinque) compreso oneri della sicurezza, IVA esclusa.



2. Il Comune di Monza, ferma l'obbligazione economica contratta dall'Attuatore con la sottoscrizione della presente Convenzione, si riserva di individuare un'area idonea per l'esecuzione delle opere pubbliche di cui al punto 1 e comunicare all'Attuatore, entro sei (6) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, tramite PEC, propria volontà circa la realizzazione delle stesse la;

L'Attuatore si impegna pertanto a presentare entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla predetta comunicazione, il Progetto di Fattibilità delle opere pubbliche di cui al punto 1 al fine della valutazione da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Nel caso in cui il Comune di Monza riterrà di non inoltrare detta formale comunicazione entro il predetto termine o nel caso in cui non ritenesse meritevole di approvazione il Progetto di Fattibilità ("PDF") presentato dall'Attuatore, l'obbligazione dello stesso Attuatore circa la realizzazione delle opere pubbliche di cui al punto 1, verrà definitivamente meno e lo stesso dovrà corrispondere al Comune di Monza entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei sei (6) mesi, l'importo di € 324.545,85 (trecentoventiquattromilacinquecentoquarantacinque/85) pari al costo di costruzione stimato delle opere pubbliche sopra individuate.

In alternativa a quanto sopra l'Attuatore si impegna a realizzare altre opere pubbliche che il Comune potrà indicare, sempre entro il predetto termine di sei (6) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, con comunicazione inviata tramite PEC. Tali opere, da realizzare in alternativa al centro civico, dovranno essere in ogni caso di importo equivalente all'importo previsto al comma 1 del presente articolo 9 per la realizzazione del centro civico. Nel caso in cui il Comune di Monza riterrà di non inoltrare detta formale comunicazione, l'Attuatore dovrà corrispondere al Comune di Monza entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei sei (6) mesi, l'importo di € 324.545,85 (trecentoventiquattromilacinquecentoquarantacinque/85).

Per la progettazione e realizzazione delle opere si fa riferimento alle tempistiche individuate per la realizzazione del centro civico.

- 4. Nel caso in cui il Comune di Monza esprima la volontà di realizzare le opere pubbliche di cui al punto 1 o, in alternativa, al punto 3, l'Attuatore si impegna a presentare il progetto definitivo delle stesse entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta approvazione del PDF e il relativo progetto esecutivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di approvazione del progetto definitivo.
- 5. In seguito alla approvazione del progetto esecutivo l'Attuatore si impegna a realizzare e ultimare le opere pubbliche di cui al punto 1 o, in alternativa, al punto 3, entro i successivi 12 mesi.
- 6. Per la realizzazione delle predette opere pubbliche, trova applicazione l'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 7. Conseguentemente l'Attuatore si impegna, a propria cura e spese, a:
- presentare, prima dell'inizio dei lavori, i contratti di appalto stipulati con gli affidatari dei lavori, che dovranno richiamare il possesso di idonee



polizze di Responsabilità Civile per danni a terzi, con un massimale adeguato:

- presentare, prima dell'inizio dei lavori, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte di tutti i soggetti affidatari dei lavori;
- cedere a titolo gratuito al Comune le opere pubbliche realizzate;
- 8. Le parti danno altresì atto che l'importo indicato ai precedenti punti 1 e 3 è da intendersi indicativo e non vincolante, rimanendo in capo all'Attuatore l'obbligo di procedere alla realizzazione delle opere pubbliche sopra individuate in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da assicurare.

ART. 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE NON A SCOMPUTO ONERI

1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 9, l'Attuatore, o i suoi aventi causa, si impegna ad eseguire, le opere di urbanizzazione non a scomputo oneri che consistono nella realizzazione, nell'area asservita all'uso pubblico antistante alla media struttura di vendita in progetto, di un parcheggio e di un'area a verde così come identificati negli elaborati grafici allegati alla richiesta di Permesso di Costruire.

L'importo delle opere di urbanizzazione viene stimato in € 227.243,29 (duecentoventisettemiladuecentoquarantatre virgola ventinove) escluso oneri della sicurezza ed IVA.

2. L'Attuatore, come sopra rappresentato, si impegna ad eseguire tali opere e a consegnarle all'amministrazione entro la fine dei lavori della parte privata. Le opere di urbanizzazione saranno eseguite dall'Attuatore, a propria cura e spese, e sotto il controllo del servizio comunale competente.

Per le opere di cui al precedente punto 1, qualificabili come opere di urbanizzazione direttamente funzionali all'intervento privato, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, trova applicazione, ai sensi dell'art.36, comma 4 del Codice, l'articolo 16, comma 2-bis del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001; fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- 3. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dell'Attuatore.
- 4. Le spese tecniche per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui al presente articolo sono a carico dell'Attuatore o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
- 5. La potenzialità minima dei servizi verrà definita con gli enti fornitori in base alle caratteristiche dimensionali dell'intervento ed in base al numero degli utenti previsti. Ogni maggiore richiesta, finalizzata a consegnare l'opera completa in ogni



sua parte e che si rendesse necessaria nel futuro, è comunque a carico del soggetto Attuatore o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.

Tutte le opere relative a servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).

Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia ed alle istruzioni del Ministero dell'ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di legge.

6. Le parti danno altresì atto che l'importo indicato al precedente punto 1 è da intendersi indicativo e non vincolante, rimanendo in capo all'Attuatore l'obbligo di procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione non a scomputo in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da assicurare.

Il Comune di Monza non si farà carico di eventuali oneri aggiuntivi in relazione alla esecuzione delle opere.

I progetti dovranno essere comprensivi di tutta la documentazione utile e necessaria all'acquisizione dei pareri preventivi di competenza (VVF, ATS, Brianzacque, ecc.).

7.In caso di ritardo nella presentazione dei progetti o nell'ultimazione delle opere di urbanizzazione non a scomputo di cui al precedente punto 1, rispetto ai termini previsti, si procederà all'applicazione di una penale giornaliera quantificata nella misura dello 0,6% del relativo importo stimato dei lavori.

Il persistente ritardo rispetto ai termini stabiliti, o nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo dei lavori, si configura grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del C.C. ed il Comune potrà procedere all'escussione delle garanzie prestate di cui al successivo art. 15 punto 1.

ART. 11 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

- 1. Relativamente alle opere individuate ai precedenti articoli 9 (opere di realizzazione del centro civico e verde attrezzato o opera pubblica indicata in alternativa dalla Amministrazione Comunale di Monza) e 10 (opere di urbanizzazione non a scomputo), l'Attuatore si impegna, a propria cura e spese, a:
- Progettare (progetto definitivo / esecutivo), con oneri a suo carico, gli interventi previsti, ai fini dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
- Ottenere propedeuticamente alla esecuzione delle opere, tutti i permessi e/o autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.
- Assumere l'onere relativo a tutte le attività tecniche / professionali necessarie all'esecuzione dei lavori, all'agibilità dell'immobile e funzionali al collaudo delle



opere stesse (Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, Collaudo, pratiche catastali, pratiche certificazione energetica, deposito sismico, allacciamenti, ecc.) e spese accessorie.

- Provvedere alla realizzazione a regola d'arte, nel rispetto della normativa tecnica di settore, delle opere autorizzate, secondo i rispettivi cronoprogrammi esecutivi che saranno approvati / assentiti, salvo imprevisti e/o eventi e cause di forza maggiore.
- 2. L'Attuatore è inoltre obbligato, anche per il tramite della Pubblica Amministrazione, ad acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia, così come previsto dall'art. 22 del "Codice etico" del Comune di Monza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29.11.2012, esecutiva in data 17.12.2012.
- 3. L'Attuatore si impegna a comunicare all'Ente l'acquisizione della certificazione e dichiara di aderire all'art. 17 dello stesso "Codice Etico" in merito alla segnalazione di condotte eventuali illecite.

ART. 12 - COLLAUDO CENTRO CÍVICO E AREA A VERDE ATTREZZATO

- 1. Con riferimento alle opere di realizzazione del centro civico o di opera alternativa indicata dall'Amministrazione Comunale di cui al precedente art. 9, è prevista la nomina del Collaudatore tecnico / amministrativo in corso d'opera che verrà incaricato dal Comune, con onere a carico dell'Attuatore, nonché la nomina, con onere a carico dell'Attuatore, (prima dell'inizio dei lavori inerenti le strutture) del collaudatore statico, che potrà coincidere con il collaudatore tecnico / amministrativo;
- 2. Il Certificato di collaudo dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. A tal riguardo l'Attuatore si impegna a fornire al collaudatore individuato, tutta la documentazione necessaria (Contabilità lavori, as built, certificazione e dichiarazioni di conformità impianti, collaudi funzionali, ecc.) con congruo anticipo e comunque non oltre la data di ultimazione dei lavori.

ART. 13 COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE NON A SCOMPUTO ONERI

- 1. Con riferimento alle opere di urbanizzazione non a scomputo oneri di cui al precedente art. 10 è prevista la nomina del Collaudatore tecnico / ammnistrativo in corso d'opera che verrà incaricato dal Comune, con onere a carico dell'Attuatore:
- 2. La conclusione effettiva dei lavori delle opere di urbanizzazione non a scomputo di cui al precedente art. 10, deve essere attestata con comunicazione del Direttore dei lavori e inoltrata al Comune. Contestualmente dovrà essere inoltrata la comunicazione di fine lavori e Segnalazione Certificata di Agibilità relativa alle opere private.
- 3. Il certificato di collaudo delle opere di cui al precedente art. 10 dovrà essere predisposto dal collaudatore incaricato entro 30 giorni dall'avvenuta consegna al Comune di tutte le certificazioni degli impianti nonché della documentazione, propedeutica al collaudo, che deve essere predisposta dalla direzione lavori;



4. Trascorso infruttuosamente il termine stabilito per la predisposizione del certificato di collaudo, l'Attuatore potrà procedere alla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 14 - VIGILANZA SULL' ESECUZIONE DELLE OPERE

- 1. All'ufficio tecnico comunale competente spetta la vigilanza durante l'esecuzione dei lavori delle opere, nonché il potere di impartire prescrizioni e direttive, vincolanti per l'Attuatore, non in contrasto con i titoli abilitativi, fermo restando che detta vigilanza e detto potere non costituiscono assunzione di direzione dei lavori da parte dell'ufficio tecnico comunale e che tutte le inerenti responsabilità restano a carico dell'Attuatore e dei Tecnici da esso incaricati.
- 2. Per l'esecuzione di opere su strada, l'attuatore, a propria cura e spese, dovrà richiedere ed ottenere specifica autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico al competente Servizio Comunale.
- 3. Tutte le aree di proprietà comunale sulle quali è prevista l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente Convenzione, dovranno essere preventivamente e formalmente consegnate all'Attuatore da parte del competente Servizio Comunale.

ART. 15 - GARANZIE FIDEJUSSORIE

- 1. L'Attuatore o i suoi aventi causa, a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli adempimenti di cui ai precedenti artt. 9 e 10 presenta, all'atto della stipula della Convenzione:

- 2. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo punto, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Le garanzie dovranno essere conformi alla normativa in materia di cauzione prevista dalla legislazione sui Contratti Pubblici (art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016).



- 3. Le garanzie potranno essere proporzionalmente ridotte su richiesta dell'Attuatore a seguito dell'approvazione del collaudo di lotti funzionali e autonomi e della conseguente consegna progressiva delle opere al Comune.
- 4. Le garanzie saranno completamente svincolate, per la quota residuale, a seguito dell'approvazione, da parte del Comune, del Certificato finale di Collaudo delle opere.

ART. 16 - IMPEGNI DI NATURA SOCIALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA

L'Attuatore, a decorrere dalla data di apertura del punto vendita, si impegna ad attuare, attraverso il futuro gestore ALDI, le misure di carattere sociale a sostegno della cittadinanza, con la partecipazione della Protezione Civile e della stessa amministrazione comunale, come definite e regolate nell'allegato Protocollo d'Intesa. L'amministrazione comunale prende atto ed accetta che il futuro gestore ALDI potrà attuare gli impegni di natura sociale di cui al presente articolo anche a mezzo di società controllate o collegate.

ART. 17 INTERVENTI DI BONIFICA

Sull'Area di Intervento, qualora emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica e ripristino ambientale, l'Attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese, senza possibilità di scomputo dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi secondo le modalità e le procedure precisate dal Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

ART. 18 - TERMINI PER LA STIPULA

La stipula in atto pubblico della presente Convenzione avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione della sua bozza da parte della Giunta Comunale.

ART. 19 - SPESE E BENEFICI FISCALI

- 1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione saranno a totale carico dell'Attuatore; all'uopo vengono richieste le agevolazioni fiscali previste dalla legge.
- 2. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto sono state fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

ART. 20 - LEGGI E REGOLAMENTI

 Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge 12 luglio 2011 n. 106 e al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

2.



ART. 21 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'applicazione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

ART. 22 - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione 10	00193	Roma	Luigi Recupero

Sig.ra PATRIZIA LANCRO'

Sig.ra ROSA ALBA LANCRO'

Sig.ra ANNAMARIA GIUSEPPINA

Sig.ra ANNA MARIA GENGHINI

Sig.ra EMANUELA STACCHINI

Sig. FABIO STACCHINI

Sig.ra FRANCA CUSMAI

Sig.ra COSTANZA MERZAGORA PIATTI

Sig.ra CRISTINA MERZAGORA PIATTI

Per il comune di Monza

Arch, Alberto Gnoni

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente l'art. 21 - Controversie

Sig.ra PATRIZIA LANCRO' Sig.ra ROSA ALBA LANCRO'



Sig.ra Annamaria Giuseppina Sig.ra Anna Maria Genghini Sig.ra Emanuela Stacchini Sig. Fabio Stacchini Sig.ra Franca Cusmai Sig.ra Costanza Merzagora Piatti Sig.ra Cristina Merzagora Piatti



PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RECUPERO DI PRODOTTI ALIMENTARI PUNTO VENDITA DI ALDI MONZA

tra:

il Comune di Monza, con sede legale in Monza, Piazza Trento e Trieste, codice fiscale n. 02030880153 rappresentato dal Dirigente ai Servizi Sociali, per quanto di competenza, e dal Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, per quanto di competenza, abilitati alla sottoscrizione del presente atto sulla base delle attribuzioni dirigenziali a loro assegnate;

e

ALDI S.r.l. con sede legale in Bolzano (BZ), Via Cassa di Risparmio n. 18, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bolzano e numero di codice fiscale 02936700216, numero REA BZ - 218094, validamente rappresentata dai procuratori speciali aventi poteri di firma congiunta Signor Giuseppe Burgarella e Signor Stefano Casati;

е

la Rete Pane&Rose facente parte del network della rete Monza.con

(cumulativamente: le Parti)

premesso che

- Il Comune di Monza, attraverso i Servizi Sociali, con l'accordo di collaborazione per la rete "Monza.con" per il contrasto alla marginalità ed alla povertà, approvato con deliberazione GC n. 349 del 13/11/2018, ha promosso una serie di attività a favore di persone indigenti ed in stato di necessità per il triennio 2019 2021; la pandemia in corso ha visto la Protezione civile protagonista di molte azioni di supporto alla cittadinanza ed alle persone indigenti con i buoni spesa o pacchi alimentari;
- Il Comune di Monza, nell'ambito del sopracitato accordo, ha selezionato le
 organizzazioni senza scopo di lucro nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare
 sotto il profilo della trasparenza nella scelta del contraente/beneficiario, come
 previsto all'art. 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e mantiene un
 monitoraggio e coordinamento di tutte le attività correlate al predetto accordo di
 collaborazione;
- le organizzazioni senza scopo di lucro beneficiarie sono regolarmente costituite ed iscritte ai relativi albi, in conformità alla normativa applicabile e il Comune di Monza si rende disponibile a fornire tutti i documenti attestanti il rispetto della normativa applicabile;
- ALDI è azienda operante nel campo della distribuzione di beni di largo consumo che, riconoscendo il proprio ruolo di impresa sociale, si propone di contribuire nel proprio settore di attività e nei territori di presenza al miglioramento della qualità della vita collettiva e alla promozione della solidarietà nei confronti dei soggetti deboli ed



emarginati, anche mediante la predisposizione di servizi rivolti a fasce particolari della popolazione;

- ALDI ha tra le finalità la promozione dei valori della solidarietà sociale ed identifica nella società civile un interlocutore ed un destinatario del proprio agire sociale, verso il quale vuole assumere impegni precisi e porre in essere azioni concrete, controllabili e misurabili, introducendo anche nel campo delle politiche sociali un principio di responsabilità;
- ALDI si è munita di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 che prevede specifiche misure finalizzate alla prevenzione di illeciti e reati e richiede a tutti i propri partner il rispetto della medesima disciplina e del Codice di Condotta aziendale;
- La Protezione civile è un organismo che, attraverso un sistema organizzato, interviene per affrontare le emergenze al fine di garantire adeguato supporto alla popolazione;

Tutto ciò premesso.

le Parti sopra Rappresentate si impegnano a:

- 1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo:
- 2. ALDI è intenzionata a recuperare presso il proprio punto vendita di Monza i prodotti alimentari freschi invenduti, giacenti presso il punto vendita e prodotti alimentari secchi in scadenza (che non possono più essere messi in vendita) per poi destinarli direttamente alla protezione Civile che collaborerà con la Rete Pane&Rose che, attraverso le azioni di volontariato della rete Monza.con, provvederà a far fronte alla emergenza alimentare "Monza per la solidarietà".
- 3. per prodotti invenduti si intendono tutta quella gamma di beni che non sono più vendibili per motivi commerciali (packaging danneggiato, prossimità della data di scadenza, residui di attività promozionali, etc...), ma sono perfettamente commestibili dal punto di vista igienico, sanitario e legale;
- 4. ALDI si impegna ad osservare la massima diligenza al fine di assicurare l'integrale conservazione delle merci stoccate e movimentate in loco, vigilando affinché il personale alle proprie dipendenze si attenga alle disposizioni inerenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro;
- 5. ALDI seguirà tutte le normative amministrative, fiscali e igienico-sanitarie (all. X) imposte dalla legge;
- 6. La Protezione CIVILE si impegna a trasmettere ogni anno ad ALDI e ai Servizi Sociali del Comune di Monza una dichiarazione attestante l'utilizzo dei beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali;



- 7. la Protezione Civile si impegna inoltre ad effettuare l'utilizzo della merce a favore di persone indigenti di Monza in stretta collaborazione con il servizio sociale dell'Ente, all'interno delle azioni di volontariato della rete Monza.con.
- 8. le parti si impegnano ad esercitare le attività oggetto del presente protocollo di intesa secondo le modalità e le procedure di cui agli allegati alla stessa; a tal fine ALDI si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, previa comunicazione telefonica, verifiche presso la associazione beneficiaria, ricevendo ogni informazione e documento necessari al controllo.
- 9. le parti si obbligano a gestire in maniera trasparente ogni informazione o problematica che possa attenere all'esecuzione della presente scrittura privata.
- 10. la Protezione Civile, tramite i suoi volontari, si impegna ora per allora a mantenere il più assoluto riserbo e riservatezza anche nei confronti dei terzi e dei mezzi di informazione, fatte salve le istanze e richieste pervenute dalla pubblica autorità:
- 11. ogni mese le parti si impegnano a riepilogare in un apposito prospetto la tipologia e la quantità dei beni ceduti;
- 13. il mancato rispetto di tutti gli impegni che si assumono con la sottoscrizione del presente protocollo e dei suoi allegati, costituisce motivo per la sua risoluzione immediata.
- 14. il Comune di Monza, in qualità di capofila della rete Monza.con, verificherà attraverso i Servizi Sociali l'effettivo utilizzo dei prodotti alimentari recuperati per le finalità concordate;
- 15. restano in capo ad ALDI S.R.L. e alla Protezione Civile, per le fasi di processo di propria competenza, le responsabili connesse al rispetto delle condizioni igienico sanitarie relative alla conservazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione di alimenti/bevande che deve avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa in materia;
- 16. Il Comune di Monza, la Protezione Civile e la rete Pane&Rose dichiarano di essere stati informati che ALDI ha adottato i Principi di Corporate Governance, il Codice di Condotta ed un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, predisposto ai sensi del D.lgs. 231/2001 e ss.ii. Dichiarano, altresì di essere edotti che il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è disponibile presso la sede di ALDI, per ogni necessaria illustrazione esplicativa dei suoi contenuti essenziali; mentre il Codice di Condotta ed i Principi di Corporate Responsibility saranno disponibile sul sito della Società all'indirizzo: www.oggiperdomani.it/oggi-per-domani/i-nostri-principi.html. Fermo quanto sopra, i predetti, si obbligano a non porre in essere e a far sì che, nessuno dei propri amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori




e/o partner e/o agenti/rappresentanti ponga in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione delle predette normative e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni. L'inosservanza di tale impegno, da parte del partner contrattuale, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà ALDI a risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni.

- 17. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in conseguenza della presente scrittura privata sarà competente il foro di Monza.
- 18. Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione 10	00193	Roma	Luigi Recupero

Il Dirigente dei Servizi Sociali		
I Procuratori di ALDI S.R.L.	[timbro e firma]	
	[timbro e firma]	
Il Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale e Protezione Civile		
	[timbro e firma]	
Il Rappresentante di Pane&Rose		
	[timbro e firma]	



Il Rappresentante di Pane&Rose



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente l'art. 17 - Controversie

Il Dirigente dei Servizi Sociali

[timbro e firma]

Il Procuratori di ALDI S.R.L.

[timbro e firma]

Il Dirigente Comandante del Settore
Polizia Locale e Protezione Civile

[timbro e firma]

[timbro e firma]



IMPEGNI DI ALDI S.R.L. NELLA GESTIONE DEL PROGETTO ALIMENTARI INVENDUTI

Nell'ambito di applicazione del protocollo di cessione Alimentari invenduti, la scrivente ALDI si impegna a garantire alla Protezione Civile, destinataria, il rispetto dei seguenti requisiti:

Formazione del personale

 Le operazioni relative alla selezione e alla cessione dei prodotti da cedere verranno effettuate da personale interno di ALDI, adeguatamente informato/ formato sulle corrette modalità da adottare

⇒ Rispetto condizioni igieniche

 Durante tutta l'attività relativa alla cessione degli alimentari invenduti il personale addetto rispetterà le norme di corretta prassi igienica (non bere, non fumare, non consumare alimenti...). In caso di ferite alle mani queste saranno coperte con appositi guanti. Dovranno essere rispettate tutte le norme per il contrasto al COVID 2019.

 Prima della cessione alla Protezione Civile, verrà sempre effettuata una cernita dei prodotti al fine di devolvere solo prodotti che abbiano caratteristiche idonee da un punto di vista igienico sanitario e legale

⇒ Infestanti

 Nella fase di cernita, sarà cura del personale addetto verificare l'assenza di segni di infestazione o di infestanti (insetti, topi, formiche, ecc...) nella zona di stoccaggio e nelle confezioni di alimenti destinati all'alimentazione delle persone.

⇒ Scadenza

 ALDI si impegna a garantire che i prodotti ceduti per l'alimentazione di persone non abbiano mai una data di scadenza superata. In generale possono invece essere donati articoli dell'assortimento secco anche con un TMC (Termine Minimo di Conservazione) superato secondo i criteri descritti nella seguente tabella:



Categoria Merceologica	Durata post TMC	Controllo visivo per assenza difetti
Assortimento secco	1-2 Mesi	Muffa, insetti, confezione chiusa
Pane confezionato	1 Settimana	Muffa, insetti, confezione chiusa
Prodotti da forno confezionati	1-2 Mesi	Muffa, insetti, confezione chiusa
Preparati alimentari	1-2 Mesi	Muffa, insetti, confezione chiusa
Caffè, cacao, tè, conserve, olio, acqua in bottiglia	12 Mesi	Muffa, insetti, confezione chiusa, alterazioni del colore
Aromi, cappuccino solubile, salse	6 Mesi	Muffa, insetti, confezione chiusa

⇒ Corrette modalità di stoccaggio

 Durante le fasi precedenti la cernita dei prodotti, ALDI si impegnerà a rispettare le corrette modalità di stoccaggio dei prodotti che non necessitano di temperatura refrigerata

Rispetto temperature di conservazione:

Nel caso di prodotti deperibili, che necessitano di una conservazione refrigerata, (come ad esempio latticini, carni e prodotti di gastronomia confezionati, ecc.) ALDI si impegnerà a destinare all'alimentazione delle persone soltanto prodotti che non abbiano interrotto la catena del freddo; il personale addetto alla fase di cernita e cessione inoltre, effettuerà tali operazioni al fine di limitare quanto più possibile lo stazionamento a temperatura ambiente durante queste operazioni

Prodotti freschissimi solo confezionati

 Non verranno devoluti alla CASA del VOLONTARIATO ONLUS prodotti a base di carne, pesce e prodotti gastronomici manipolati presso il punto vendita, ma per questi tipi di merceologie verranno ceduti solo prodotti in confezioni originali sigillate

Creme e panna, pane

 Nel caso di prodotti di pasticceria, non verranno forniti prodotti a base di creme e panna. Sarà invece possibile la donazione dei panificati.



OBBLIGHI A CARICO DELLA ASSOCIAZIONE PER GARANTIRE UNA CORRETTA GESTIONE IGIENICA DELLE MERCI

(dalla loro presa in carico fino al momento della distribuzione)

1. IGIENE PERSONALE

classifica 1.6 «ARCHIVIO GENFRALE»

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. Nº 0028548/2021

I volontari della Protezione Civile che effettuano la manipolazione degli alimenti donati è opportuno che indossino adequati indumenti puliti. Qualora gli indumenti si presentino rotti o insudiciati, questi devono essere sostituiti.

In presenza di ferite sulle mani, queste vanno ben disinfettate e coperte da un cerotto o garza, i quali vanno regolarmente cambiati; apporvi sopra un quanto di protezione.

RISPETTO DELLE TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE

Alcuni alimenti invenduti (carni confezionate, salumi, latticini, prodotti di gastronomia confezionati ecc...) necessitano del corretto mantenimento della Eatena del freddo. Il rispetto delle temperature di refrigerazione risulta ondamentale per garantire una corretta stabilità degli alimenti, affinché si possa fidurre la probabilità di crescita di microrganismi dannosi per il consumatore finale.

🟂 a catena del freddo deve essere mantenuta, limitando i tempi di stazionamento dei prodotti a temperature inadeguate; gli alimenti devono essere posizionati in donei contenitori isotermici, cioè involucri e/o mezzi che mantengano una temperatura costante (es: borse termiche, automezzi isolati termicamente ecc...). Nel caso in cui vi sia stata un'interruzione del freddo, la merce non potrà essere Bestinata all'alimentazione umana.

ទី. CUOCERE GLI ALIMENTI

Molti cibi crudi come la carne e le uova, sono spesso contaminati da nicrorganismi che causano malattie. Vista la natura altamente deperibile, questi prodotti devono essere consumati solo previa cottura, da parte delle persone ai മ്പ്വേമിi sono distribuiti. Fondamentale rispettare il binomio tempo e temperatura the però può variare da alimento ad alimento.

ង៉ឺ. CORRETTA GESTIONE DELLE MERCI

Prima dell'utilizzo verificare lo stato igienico del prodotto (colore idoneo, assenza di marciumi, consistenza ottimale, assenza di odori sgradevoli o corpi estranei decc...), e l'integrità delle confezioni (assenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza di perdite di acqua e olio; mentre non esporte al perdite di acqua e olio; mentre non esporte al perdite di acqua e olio; mentre non esporte al perdite di acqua e olio; mentre non esporte al perdite di acqua e olio; mentre non esporte al perdite di acqua e olio; mentre non esporte al perdite di acqua e olio; mentre

igienico-sanitarie.



5. INFESTANTI

Movimentando gli alimentari invenduti, porre particolare attenzione alla eventuale presenza di segni di infestazione o di infestanti (topi, scarafaggi, formiche, farfalle, insetti o animali vari) sulle e nelle confezioni, negli automezzi utilizzati per il trasporto, nel magazzino di stoccaggio delle merci ecc.... In presenza di alimenti colpiti da infestanti o con segni di infestazione, non destinare i prodotti al consumo umano.

6. ACCERTARSI DELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI

Accertarsi prima di somministrare alimentari invenduti, che le persone beneficiarie non siano soggette ad allergie e/o intolleranze alimentari per le quali il consumo degli alimenti favorirebbe la sensibilizzazione o addirittura lo shock anafilattico.

ਨੂੰ ਉ. USO DI ALIMENTI E FUMO

Non è consentito fumare e consumare generi alimentari e/o bevande nelle aree in presenza di derrate alimentari.

3. RISPETTO IGIENICO SANITARIO

Applicare e rispettare le norme igienico-sanitarie, affinché si possa migliorare sostantemente il livello di affidabilità igienica dei prodotti alimentari e tutelare il *consumatore finale.

DIVIETO DI INGRESSO NEI MAGAZZINI

∄'accesso ai reparti/laboratori di lavorazione, magazzini di stoccaggio, riserve, Lelle di refrigerazione è permesso ai soli dipendenti di ALDI, nonché per il personale appositamente autorizzato.

導0.TEMPO DI UTILIZZO

La merce presa in consegna deve essere consumata entro la giornata in cui è VERI

See ENERI VARI

VERIFICHE DA ATTUARE SUGLI ALIMENTARI INVENDUTI PRIMA DEL LORO UTILIZZO

Ū.

- Date di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione) non superate, Detre di salvo quan salvo quan salvo quan salvo quan integrità expensa salvo quanto previsto nell'Allegato X;
 - Integrità confezioni:
 - Assenza di infestanti o segni di infestazione;
 - Assenza di corpi estranei;
 - Aspetto anomalo;

- Assenza di marciumi estesi e/o muffe;
- Assenza di infestanti o segni di infestazione;
- Date di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione) non superate per frutta e funghi secchi;




- Date di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione) non superate;
- Assenza di infestanti o segni di infestazione;
- Integrità confezioni:
- Aspetto anomalo:
- Temperatura di conservazione rispettata

FRESCHI LIBERO SERVIZIO/PRODOTTI DELLA GASTRONOMIA

- Date di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione) non superate;
- Integrità confezioni;
- Temperatura di conservazione rispettata;
- Aspetto e odori anomali;
- Assenza di infestanti o segni di infestazione;

- Date di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione) non superate, salvo quanto previsto nell'Allegato X;
- Integrità confezioni;
- Temperatura di conservazione rispettata;
- Aspetto e odori anomali:
- Assenza di muffe;
- Assenza di infestanti o segni di infestazione;







COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN VIALE LOMBARDIA - PROPRIETA' DEI SIGNORI CUSUMAI, LANCRO', MERZAGORA PIATTI, STACCHINI, GENGHINI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 16/02/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE





COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO SERVIZIO EDILIZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA IN VIALE LOMBARDIA - PROPRIETA' DEI SIGNORI CUSUMAI, LANCRO', MERZAGORA PIATTI, STACCHINI, GENGHINI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO



Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio Servizio Urbanistica, Pianificazione territoriale Ufficio Piani urbanistici, Parchi

Resp. Procedimento: arch. Francesca Corbetta Ref. Istruttoria: arch. Gabriella Parodi

Monza, 4 gennaio 2021

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI SENSI ART. 30, 2° COMMA, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

N. 177/20

Vista la richiesta agli atti prot. n. 186819 del 01/12/2020 della sig.ra CUSMAI Franca, residente in Vedano al Lambro, via Villa n. 20, in qualità di proprietaria;

SI CERTIFICA

che il lotto di cui al mappale 46 del fg.52 del Nuovo Catasto del Comune di Monza, risulta così destinato dagli strumenti urbanistici vigenti:

> Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente:

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 6 febbraio 2017, entrato in vigore in seguito alla pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, n. 18 del 3 maggio 2017 e ss.mm.ji.:

Documento di Piano

mapp. 46, fg. 52: non risulta interessato da previsioni del Documento di Piano:

Piano delle Regole

mapp. 46(parte), fg. 52: risulta interessato da area D1 non perimetrata (aree per attività economiche produttive/terziario-direzionali e terziario-commerciali) disciplinata dalle Norme di Attuazione del Piano delle Regole all'art. 20 (aree per attività economiche - aree D);

mapp. 46(parte), fg. 52: risulta interessato da strada;

mapp. 46, fg. 52: ai sensi della Componente Geologica, Idrogeologica, Sismica ricadono in classe 2Be - Besnate (fattibilità con modeste limitazioni) e in aree a pericolosità sismica locale di 2° livello della Fattibilità Geologica;

Piano dei Servizi

mapp. 46, fg. 52: non risulta interessato da previsioni del Piano dei Servizio

Vincoli in atto sul territorio

Come risultanti dalla documentazione agli atti d'ufficio, come determinati ai sensi per gli effetti di disposizioni sovraordinate, come individuati nelle deliberazioni di modifica delle fasce di rispetto cimiteriali, nelle vigenti Mappe di Vincolo dell'Aeroporto di Milano Linate (ENAC) e come conseguenti all'aggiornamento della perimetrazione del Centro Abitato ed all'adeguamento della classificazione

Ufficio Piani urbanistici, Parchi

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372.520 - 524

Email: sit@comune.monza.it | piani.urbanistici@comune.monza.it | governoterritorio@comune.monza.it |

Orari: lunedi, mercoledi, venerdi dalle 9.00 alle 12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio Servizio Urbanistica, Pianificazione territoriale Ufficio Piani urbanistici, Parchi

Resp. Procedimento: arch. Francesca Corbetta Ref. Istruttoria: arch. Gabriella Parodi

funzionale delle strade (ai sensi del Codice della Strada) risultanti dalle Deliberazioni di G.C. n. 847 e n. 848 del 20 dicembre 2011:

mapp. 46, fg. 52:

- risulta in parte interessato da elettrodotti A.T. (linee aeree e interrate) di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003;
- ricade nelle aree, individuate dalle Mappe di vincolo ENAC approvate con Decreto Dirigenziale ENAC (prot. n. 29623 del 18 marzo 2015), soggette a limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aeree dell'aeroporto di Milano Linate (art.707 del Codice della Navigazione ENAC);
- ricade nel Centro Abitato di cui all'art.4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), aggiornato con Deliberazione di G.C. n.847/2011;

ai sensi del Codice della strada, la classificazione funzionale di via della Taccona, risulta essere strada di tipo F;

^

Sono fatti salvi eventuali oneri e cessioni, servitù attive o passive di inedificabilità parziale o totale gravanti sul lotto, per effetto di edificabilità avvenute in attuazione di strumenti urbanistici anche previgenti e con atti trascritti alla Conservatoria dei RR.II., il cui contenuto ed efficacia possono essere accertati dalla parte privata presso la Conservatoria medesima.

Al mappale si applicano le prescrizioni dei vigenti Regolamento Edilizio e Regolamento d'Igiene.

Il presente certificato va bollato in caso d'uso ai sensi di legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori esercenti pubblici servizi (art. 15, comma 1, L. 12 novembre 2011, n.183).

Considerata l'incoerenza dei diversi sistemi di rilievo cartografico, catastale e fotogrammetrico, si segnala che il presente certificato è elaborato in scala 1:2000 con riferimento alla scala di restituzione della fotogrammetria di base, seppure l'individuazione dell'area oggetto di richiesta sia effettuata con riferimento all'estratto di mappa catastale in scala 1:1000.

La responsabile del Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale (Arch. Francesca Corbetta)

Ufficio Piani urbanistici, Parchi

2

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372.520 - 524

Email: sit@comune.monza.it I governoterritorio@comune.monza.it <a href="mailto:governoterritorio.governoterritori


Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

COPIA CONFORME

Certifico io sottoscritto **Avv. Alessandra Radaelli, Notaio** in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano che la presente copia, composta di due fogli, è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata a Francesca Corbetta, il cui certificato n. 2f fe ff 13 27 69 74 b8 è stato rilasciato, per l'esercizio delle sue funzioni di responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Monza, Pianificazione Territoriale, da "Intesi Group S.p.A.", in veste di autorità di certificazione della firma digitale, e verificata positivamente tramite il software di firma e-Sign in data 15 febbraio 2021 alle ore 11:01:06 (CRL n. 4730 emessa in data 15 febbraio 2021 alle ore 09:04:53).

Milano, lì venticinque febbraio duemilaventuno.





ALLEGATO " E " AL N. 10.633/6.273

Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio Servizio Urbanistica, Pianificazione territoriale Ufficio Piani urbanistici. Parchi

Resp. Procedimento: arch. Francesca Corbetta Ref. Istruttoria: arch. Gabriella Parodi

Monza, 9 marzo 2020



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA AI SENSI ART. 30, 2° COMMA, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

N. 19/20

Vista la richiesta agli atti prot. n. 27969 del 07/02/2019 del sig. GALBIATI Gianluigi, residente in Monza, via Zanzi n.6, in qualità di delegato dalla proprietà;

SI CERTIFICA

che il lotto di cui ai mappali 157, 159 del fg.52 del Nuovo Catasto del Comune di Monza, risulta così destinato dagli strumenti urbanistici vigenti:

> Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente:

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 6 febbraio 2017, entrato in vigore in seguito alla pubblicazione del relativo avviso di approvazione sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, n. 18 del 3 maggio 2017 e parzialmente variato con:

 deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 8 febbraio 2018 (avviso di approvazione pubblicato sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi, n.22 del 30/05/2018): approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni in allegato al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2022;

Documento di Piano

mapp. 157, 159, fg. 52: non risultano interessati da previsioni del Documento di Piano;

Piano delle Regole

mapp. 157, 159, fg. 52: risultano interessati da area D1 non perimetrata (aree per attività economiche produttive/terziario-direzionali e terziario-commerciali) di cui alle Norme di Attuazione del Piano delle Regole all'art. 20 (aree per attività economiche - aree D); ai sensi della Componente Geologica, Idrogeologica, Sismicaricade in classe 2Be'- Besnate (fattibilità con modeste limitazioni) e in aree a pericolosità sismica locale di 2° livello della Fattibilità Geologica;

Piano dei Servizi

mapp. 157, 159, fg. 52: non risultano interessati da previsioni del Piano dei Servizio

Vincoli in atto sul territorio

Come risultanti dalla documentazione agli atti d'ufficio, come determinati al sensi e per gli effetti di disposizioni sovraordinate, come individuati nelle deliberazioni di modifica delle fasce di rispetto cimiteriali, nelle vigenti Mappe di Vincoo dell'Aeroporto di Milano Linate (ENAC) e come conseguenti all'aggiornamento della perimetrazione del Centro Abitato ed all'adeguamento della classificazione

Ufficio Piani urbanistici, Parchi

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372.520 - 524 | Fax 039.2372.569

Email: sit@comune.monza.it | piani.urbanistici@comune.monza.it | governoterritorio@comune.monza.it

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio Servizio Urbanistica, Pianificazione territoriale Ufficio Piani urbanistici, Parchi

Ministero dell'Esonomia 216,000
e delle Finanze 5EDICI / 00

Pritziate
01006365 000023C7 W0536001
00576108 15701/2020 18 25:00
5578-00088 6570910870A1224F
105HTIFICATIVO: 01181463545982

Resp. Procedimento: arch. Francesca Corbetta Ref. Istruttoria: arch. Gabriella Parodi

funzionale delle strade (ai sensi del Codice della Strada) risultanti dalle Deliberazioni di G.C. n. 847 e n. 848 del 20 dicembre 2011:

mapp, 157, 159, fg. 52:

- ricadono nelle aree, individuate dalle Mappe di vincolo ENAC approvate con Decreto Dirigenziale ENAC (prot. n. 29623 del 18 marzo 2015), soggette a limitazioni relative agli ostacoli e ai pericoli per la navigazione aeree dell'aeroporto di Milano Linate (art.707 del Codice della Navigazione ENAC);
- ricadono nel Centro Abitato di cui all'art.4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), aggiornato con Deliberazione di G.C. n.847/2011;

ai sensi del Codice della strada, la classificazione funzionale di via Monte Albenza risulta essere strada di tipo F e quella di viale Lombardia risulta essere strada di tipo B;

Sono fatti salvi eventuali oneri e cessioni, servitù attive o passive di inedificabilità parziale o totale gravanti sul lotto, per effetto di edificabilità avvenute in attuazione di strumenti urbanistici anche previgenti e con atti trascritti alla Conservatoria dei RR.II., il cui contenuto ed efficacia possono essere accertati dalla parte privata presso la Conservatoria medesima.

Ai mappali si applicano le prescrizioni dei vigenti Regolamento Edilizio e Regolamento d'Igiene.

Il presente certificato va bollato in caso d'uso ai sensi di legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori esercenti pubblici servizi (art. 15, comma 1, L. 12 novembre 2011, n.183).

Considerata l'incoerenza dei diversi sistemi di rilievo cartografico, catastale e fotogrammetrico, si segnala che il presente certificato è elaborato in scala 1:2000 con riferimento alla scala di restituzione della fotogrammetria di base, seppure l'individuazione dell'area oggetto di richiesta sia effettuata con riferimento all'estratto di mappa catastale in scala 1:1000.

La responsabile del Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale

Ufficio Piani urbanistici, Parchi

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372.520 - 524 | Fax 039.2372.569

Email: sit@comune.monza.it | piani.urbanistici@comune.monza.it | governoterritorlo@comune.monza.it

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00


Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969


2

Certifico, io sottoscritto **Avv. Alessandra Radaelli, Notaio** in Milano, iscritto nel Ruolo presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia consta di due fogli è copia conforme dell'allegato sotto la lettera "E" all'atto a mio rogito in data 18 febbraio 2021, repertorio n. 10633/6273, in corso di registrazione e trascrizione in quanto nei termini.

Milano, lì venticinque febbraio duemilaventuno.

Dullo Juo





PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RECUPERO DI PRODOTTI ALIMENTARI PUNTO VENDITA DI ALDI MONZA

tra:

il Comune di Monza, con sede legale in Monza, Piazza Trento e Trieste, codice fiscale n. 02030880153 rappresentato dal Dirigente ai Servizi Sociali, per quanto di competenza, e dal Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, per quanto di competenza, abilitati alla sottoscrizione del presente atto sulla base delle attribuzioni dirigenziali assegnate;

e

ALDI S.r.l. con sede legale in Bolzano (BZ), Via Cassa di Risparmio n. 18, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bolzano e numero di codice fiscale 02936700216, numero REA BZ - 218094, validamente rappresentata dai procuratori speciali aventi poteri di firma congiunta Signor Giuseppe Burgarella e Signor Stefano Casati;

e

la Rete Pane&Rose facente parte del network della rete Monza.con

(cumulativamente: le Parti)

premesso che

- Il Comune di Monza, attraverso il Servizio Sociale e l'accordo di collaborazione per la rete "Monza.con" per il contrasto alla marginalità ed alla povertà, approvato con deliberazione GC n. 349 del 13/11/2018, ha promosso una serie di attività a favore di persone indigenti ed in stato di necessità per il triennio 2019 - 2021; la pandemia in corso ha visto la Protezione civile protagonista di molte azioni di supporto alla cittadinanza ed alle persone indigenti con i buoni spesa o pacchi alimentari;
- Il Comune di Monza, nell'ambito del sopracitato accordo, ha selezionato le organizzazioni senza scopo di lucro nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare sotto il profilo della trasparenza nella scelta del contraente/beneficiario, come previsto all'art. 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e mantiene un monitoraggio e coordinamento di tutte le attività correlate al predetto accordo di collaborazione;
- le organizzazioni senza scopo di lucro beneficiarie sono regolarmente costituite ed iscritte ai relativi albi, in conformità alla normativa applicabile e il Comune di Monza si rende disponibile a fornire tutti i documenti attestanti il rispetto della normativa applicabile;
- ALDI è azienda operante nel campo della distribuzione di beni di largo consumo che, riconoscendo il proprio ruolo di impresa sociale, si propone di contribuire nel proprio settore di attività e nei territori di presenza al miglioramento della qualità della vita collettiva e alla promozione della solidarietà nei confionti dei soggetti deboli ed

Liming of the

NUMBERS CASE

emarginati, anche mediante la predisposizione di servizi rivolti a fasce particolari della popolazione;

- ALDI ha tra le finalità la promozione dei valori della solidarietà sociale ed identifica nella società civile un interlocutore ed un destinatario del proprio agire sociale, verso il quale vuole assumere impegni precisi e porre in essere azioni concrete, controllabili e misurabili, introducendo anche nel campo delle politiche sociali un principio di responsabilità;
- ALDI si è munita di un Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 che prevede specifiche misure finalizzate alla prevenzione di illeciti e reati e richiede a tutti i propri partner il rispetto della medesima disciplina e del Codice di Condotta aziendale;
- La Protezione civile è un organismo che, attraverso un sistema organizzato, interviene per affrontare le emergenze al fine di garantire adeguato supporto alla popolazione;

Tutto ciò premesso,

Le Parti sopra Rappresentante si impegnano a:

- 1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2. ALDI è intenzionata a recuperare presso il proprio punto vendita di Monza i prodotti alimentari freschi invenduti, giacenti presso il punto vendita e prodotti alimentari secchi in scadenza (che non possono più essere messi in vendita) per poi destinarli direttamente alla protezione Civile che collaborerà con la Rete Pane&Rose che, attraverso le azioni di volontariato della rete Monza.con, provvederà a far fronte alla emergenza alimentare "Monza per la solidarietà".
- 3. per prodotti invenduti si intendono tutta quella gamma di beni che non sono più vendibili per motivi commerciali (packaging danneggiato, prossimità della data di scadenza, residui di attività promozionali, etc...), ma sono perfettamente commestibili dal punto di vista igienico, sanitario e legale;
- 4. ALDI si impegna ad osservare la massima diligenza al fine di assicurare l'integrale conservazione delle merci stoccate e movimentate in loco, vigilando affinché il personale alle proprie dipendenze si attenga alle disposizioni inerenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro;
- 5. ALDI seguirà tutte le normative amministrative, fiscali e igienico-sanitarie (all. 1) imposte dalla legge;
- 6. La Protezione CIVILE si impegna a trasmettere ogni anno ad ALDI e ai Servizi Sociali del Comune di Monza una dichiarazione attestante l'utilizzo dei beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali;

- 7. la Protezione Civile si impegna inoltre ad effettuare l'utilizzo della merce a favore di persone indigenti di Monza in stretta collaborazione con il servizio sociale dell'Ente, all'interno delle azioni di volontariato della rete Monza.con.
- 8. le parti si impegnano ad esercitare le attività oggetto del presente protocollo di intesa secondo le modalità e le procedure di cui agli allegati alla stessa; a tal fine ALDI si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, previa comunicazione telefonica, verifiche presso la associazione beneficiaria, ricevendo ogni informazione e documento necessari al controllo.
- 9. le parti si obbligano a gestire in maniera trasparente ogni informazione o problematica che possa attenere all'esecuzione della presente scrittura privata.
- 10. La Protezione Civile, tramite i suoi volontari, si impegna ora per allora a mantenere il più assoluto riserbo e riservatezza anche nei confronti dei terzi e dei mezzi di informazione, fatte salve le istanze e richieste pervenute dalla pubblica autorità;
- 11. ogni mese le parti si impegnano a riepilogare in un apposito prospetto la tipologia e la quantità dei beni ceduti;
- 12. il presente protocollo di intesa decorre dalla data di attivazione del punto vendita come previsto nella convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16/02/2021, relativa all'istanza di permesso di costruire convenzionato n. 122rich/2019 presentata in data 25.10.2019 prot. n. 191468, e avrà durata sino alla permanenza dell'esercizio di vendita prodotti alimentari; gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Protocollo dovranno essere trasferiti agli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo;
- 13.il mancato rispetto di tutti gli impegni che si assumono con la sottoscrizione del presente protocollo e dei suoi allegati costituisce motivo per la sua risoluzione immediata.
- 14.il Comune di Monza, in qualità di capofila della rete Monza.con, verificherà attraverso i Servizi Sociali l'effettivo utilizzo dei prodotti alimentari recuperati per le finalità concordate;
- 15. restano in capo ad ALDI S.R.L. e alla Protezione Civile, per le fasi di processo di propria competenza, le responsabili connesse al rispetto delle condizioni igienico sanitarie relative alla conservazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione di alimenti/bevande che deve avvenire nel pieno rispetto della vigente normativa in materia;
- 16.Il Comune di Monza, la Protezione Civile e la rete Pane&Rose dichiarano di essere stati informati che ALDI ha adottato i Principi di Corporate Governance, il Codice di Condotta ed un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, predisposto ai sensi del D.lgs. 231/2001 e ss.ii. Dichiarano, altresì di essere edotti che il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è disponibile presso la sede di ALDI, per ogni necessaria illustrazione esplicativa dei sopi contenuti essenziali; mentre il Codice di Condotta ed i Principi di Corporate Responsibility saranno disponibile sul sito della Società all'indirizzo: www.oggiperdomadi.it/oggi-per-domani/i-nostri-principi.html.

Grapp Lywille

STERROS CANE


Fermo quanto sopra, i predetti, si obbligano a non porre in essere e a far sì che, nessuno dei propri amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori e/o partner e/o agenti/rappresentanti ponga in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione delle predette normative e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni. L'inosservanza di tale impegno, da parte del partner contrattuale, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà ALDI a risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni.

- 17. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in conseguenza della presente scrittura privata sarà competente il foro di Monza.
- 18. Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione n. 10	00193	Roma	Luigi Recupero

Il Dirigente dei Servizi Sociali		
l Procuratori di ALDI S.R.L.	[timbro e firma]	
	[timbro e firma]	
Il Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale e Protezione Civile		
••••	[timbro e firma]	

Il Rappresentante di Pane&Rose	~ C
	[timbro e firma]
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e attenta visione e dichiara di accettare espr	e seguenti del Codice Civile, la parte prende essamente l'art. 17 - Controversie.
Il Dirigente dei Servizi Sociali	
l Procuratori di ALDI S.R.L.	[timbro e firma]
	[timbro e firma]
Il Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale e Protezione Civile	
	[timbro e firma]
Il Rappresentante di Pane&Rose	
	[timbro e firma]



IMPEGNI DI ALDI S.R.L. NELLA GESTIONE DEL PROGETTO ALIMENTARI INVENDUTI

Nell'ambito di applicazione del protocollo di cessione Alimentari invenduti, la scrivente ALDI si impegna a garantire alla Protezione Civile, destinataria, il rispetto dei seguenti requisiti:

⇒ Formazione del personale

 Le operazioni relative alla selezione e alla cessione dei prodotti da cedere verranno effettuate da personale interno di ALDI, adeguatamente informato/ formato sulle corrette modalità da adottare

⇒ Rispetto condizioni igieniche

Durante tutta l'attività relativa alla cessione degli alimentari invenduti il personale addetto rispetterà le norme di corretta prassi igienica (non bere, non fumare, non consumare alimenti...). In caso di ferite alle mani queste saranno coperte con appositi guanti. Dovranno essere rispettate tutte le norme per il contrasto al COVID 2019.

⇒ Cernita


o Prima della cessione alla Protezione Civile, verrà sempre effèttuata una cernita dei prodotti al fine di devolvere solo prodotti che abbiano caratteristiche idonee da un punto di vista igienico sanitario e legale

⇒ Infestanti

 Nella fase di cernita, sarà cura del personale addetto verificare l'assenza di segni di infestazione o di infestanti (insetti, topi, formiche, ecc...) nella zona di stoccaggio e nelle confezioni di alimenti destinati all'alimentazione delle persone.

⇒ Scadenza

 ALDI si impegna a garantire che i prodotti ceduti per l'alimentazione di persone non abbiano mai una data di scadenza superata. In generale possono invece essere donati articoli dell'assortimento secco anche con un TMC (Termine Minimo di Conservazione) superato secondo i criteri descritti nella seguente tabella:



THE CENT

Categoria Merceologica	Durata post TMC	Controllo visivo per assenza difetti
Assortimento secco	1-2 Mesi	Muffa, insetti, confezione chiusa
Pane confezionato	1 Settimana	Muffa, insetti, confezione chiusa
Prodotti da forno confezionati	1-2 Mesi	Muffa, insetti, confezione chiusa
Preparati alimentari	1-2 Mesi	Muffa, insetti, confezione chiusa
Caffè, cacao, tè, conserve, olio, acqua in bottiglia	12 Mesi	Muffa, insetti, confezione chiusa, alterazioni del colore
Aromi, cappuccino solubile, salse	6 Mesi	Muffa, insetti, confezione chiusa

⇒ Corrette modalità di stoccaggio

 Durante le fasi precedenti la cernita dei prodotti, ALDI si impegnerà a rispettare le corrette modalità di stoccaggio dei prodotti che non necessitano di temperatura refrigerata

⇒ Rispetto temperature di conservazione:

Nel caso di prodotti deperibili, che necessitano di una conservazione refrigerata, (come ad esempio latticini, carni e prodotti di gastronomia confezionati, ecc.) ALDI si impegnerà a destinare all'alimentazione delle persone soltanto prodotti che non abbiano interrotto la catena del freddo; il personale addetto alla fase di cernita e cessione inoltre, effettuerà tali operazioni al fine di limitare quanto più possibile lo stazionamento a temperatura ambiente durante queste operazioni

⇒ Prodotti freschissimi solo confezionati

 Non verranno devoluti alla CASA del VOLONTARIATO ONLUS prodotti a base di carne, pesce e prodotti gastronomici manipolati presso il punto vendita, ma per questi tipi di merceologie verranno ceduti solo prodotti in confezioni originali sigillate

⇒ Creme e panna, pane

 Nel caso di prodotti di pasticceria, non verranno forniti prodotti a base di creme e panna. Sarà invece possibile la donazione dei panificati.

OBBLIGHI A CARICO DELLA ASSOCIAZIONE PER GARANTIRE UNA CORRETTA GESTIONE IGIENICA DELLE MERCI

(dalla loro presa in carico fino al momento della distribuzione)

1. IGIENE PERSONALE

I volontari della Protezione Civile che effettuano la manipolazione degli alimenti donati è opportuno che indossino adeguati indumenti puliti. Qualora gli indumenti si presentino rotti o insudiciati, questi devono essere sostituiti.

In presenza di ferite sulle mani, queste vanno ben disinfettate e coperte da un cerotto o garza, i quali vanno regolarmente cambiati; apporvi sopra un guanto di protezione.

2. RISPETTO DELLE TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE

Alcuni alimenti invenduti (carni confezionate, salumi, latticini, prodotti di gastronomia confezionati ecc...) necessitano del corretto mantenimento della catena del freddo. Il rispetto delle temperature di refrigerazione risulta fondamentale per garantire una corretta stabilità degli alimenti, affinché si possa ridurre la probabilità di crescita di microrganismi dannosi per il consumatore finale.

La catena del freddo deve essere mantenuta, limitando i tempi di stazionamento dei prodotti a temperature inadeguate; gli alimenti devono essere posizionati in idonei contenitori isotermici, cioè involucri e/o mezzi che mantengano una temperatura costante (es: borse termiche, automezzi isolati termicamente ecc...). Nel caso in cui vi sia stata un'interruzione del freddo, la merce non potrà essere destinata all'alimentazione umana.

3. CUOCERE GLI ALIMENTI

Molti cibi crudi come la carne e le uova, sono spesso contaminati da microrganismi che causano malattie. Vista la natura altamente deperibile, questi prodotti devono essere consumati solo previa cottura, da parte delle persone ai quali sono distribuiti. Fondamentale rispettare il binomio tempo e temperatura che però può variare da alimento ad alimento.

4. CORRETTA GESTIONE DELLE MERCI

Prima dell'utilizzo verificare lo stato igienico del prodotto (colore idoneo, assenza di marciumi, consistenza ottimale, assenza di odori sgradevoli o corpi estranei ecc...), e l'integrità delle confezioni (assenza di perdite o percolamenti, gonfiori, alterazioni, ecc...). Controllare inoltre che non vi siano merci con date di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione) superate.

Evitare di esporre alla luce del sole bottiglie di acqua e olio; mentre non esporre al calore diretto prodotti non deperibili come frutta e verdure secche, scatolami, lattine ecc... ma tenerli in locali freschi.

Le merci ricevute devono essere suddivise e stoccate rispettando le normative igienico-sanitarie.

5. INFESTANTI

Movimentando gli alimentari invenduti, porre particolare attenzione alla eventuale presenza di segni di infestazione o di infestanti (topi, scarafaggi, formiche, farfalle, insetti o animali vari) sulle e nelle confezioni, negli automezzi utilizzati per il trasporto, nel magazzino di stoccaggio delle merci ecc.... In presenza di alimenti colpiti da infestanti o con segni di infestazione, non destinare i prodotti al consumo umano.

6. ACCERTARSI DELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI

Accertarsi prima di somministrare alimentari invenduti, che le persone beneficiarie non siano soggette ad allergie e/o intolleranze alimentari per le quali il consumo degli alimenti favorirebbe la sensibilizzazione o addirittura lo shock anafilattico.

7. USO DI ALIMENTI E FUMO

Non è consentito fumare e consumare generi alimentari e/o bevande nelle aree in presenza di derrate alimentari.

8. RISPETTO IGIENICO SANITARIO

Applicare e rispettare le norme igienico-sanitarie, affinché si possa migliorare costantemente il livello di affidabilità igienica dei prodotti alimentari e tutelare il consumatore finale.

9. DIVIETO DI INGRESSO NEI MAGAZZINI

L'accesso ai reparti/laboratori di lavorazione, magazzini di stoccaggio, riserve, celle di refrigerazione è permesso ai soli dipendenti di ALDI, nonché per il personale appositamente autorizzato.

10.TEMPO DI UTILIZZO

La merce presa in consegna deve essere consumata entro la giornata in cui è avvenuto il ritiro.

VERIFICHE DA ATTUARE SUGLI ALIMENTARI INVENDUTI PRIMA DEL LORO UTILIZZO

GENERI VARI

- Date di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione) non superate, salvo quanto previsto nell'Allegato 1;
- Integrità confezioni;
- Assenza di infestanti o segni di infestazione;
- Assenza di corpi estranei;
- Aspetto anomalo;

ORTOFRUTTA

- Assenza di marciumi estesi e/o muffe;
- Assenza di infestanti o segni di infestazione;

• Date di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione) non superate per frutta e funghi secchi;

MACELLERIA


- Date di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione) non superate;
- Assenza di infestanti o segni di infestazione;
- Integrità confezioni;
- Aspetto anomalo;
- Temperatura di conservazione rispettata

FRESCHI LIBERO SERVIZIO/PRODOTTI DELLA GASTRONOMIA

- Date di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione) non superate;
- Integrità confezioni;
- Temperatura di conservazione rispettata;
- Aspetto e odori anomali;
- Assenza di infestanti o segni di infestazione;

PANE/PASTICCERIA

- Date di scadenza o TMC (termine minimo di conservazione) non superate, salvo quanto previsto nell'Allegato 1;
- Integrità confezioni;
- Temperatura di conservazione rispettata;
- Aspetto e odori anomali;
- Assenza di muffe;
- Assenza di infestanti o segni di infestazione;



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile). Milano, via Montebello n. 27, lì cinque marzo duemilaventuno. Notaio Alessandra Radaelli (firma digitale)